

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO e ROTUNDO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del 1995 l'INPS — gestione ex SCAU della provincia di Lecce ha inviato a migliaia di braccianti agricoli un avviso di avvenuto controllo della loro posizione, a seguito del quale si sarebbe proceduto alla cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e all'iscrizione d'ufficio alla categoria dei coltivatori diretti;

gli accertamenti di cui sopra, svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro soprattutto nei confronti di soci di cooperative, non sono basati sul numero di giornate effettivamente lavorate, ma su un numero presunto sulla base delle vecchie tabelle ettaro/colture;

a seguito di tutto ciò vi sono state migliaia di cancellazioni ed iscrizioni d'ufficio alla categoria dei coltivatori diretti con conseguente avvio da parte dell'INPS - gestione ex SCAU delle procedure per il recupero di tutte le somme erogate per prestazioni previdenziali, ivi comprese quelle pensionistiche, e per il pagamento delle somme relative all'iscrizione d'ufficio alla categoria dei coltivatori diretti per l'intero nucleo familiare ed in forma retroattiva quinquennale;

ciò ha comportato, e sta comportando, l'emissione di cartelle esattoriali dell'importo di lire 30 milioni circa per nucleo familiare;

non essendo i braccianti in grado di pagare tali somme, essi hanno prodotto migliaia di ricorsi amministrativi che però,

proprio per la loro natura, non sospendono di per sé le cartelle esattoriali;

il professor Liso, sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, a suo tempo interessato, intervenne con una circolare che sospendeva, di fatto, tali procedure in attesa di una soluzione politico-legislativa —:

quali iniziative intenda il Governo intraprendere per affrontare e risolvere nelle sedi opportune un problema che è stato, e sicuramente sarà motivo di grande disagio e di enormi difficoltà per tante famiglie e che, ove non risolto, potrebbe essere causa di forti proteste sociali.

(4-01896)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la legge n. 9/63 stabilisce che hanno titolo alla qualifica di coltivatore diretto coloro che possiedono i sottoelencati requisiti:*

l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare che non deve essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (articolo 2, comma 1°);

l'abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi ed allevamento del bestiame: abitudine da intendersi come attività prevalente e quella che impegna il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo dell'anno e che costituisce per esso la maggior fonte di reddito (articolo 2, comma 2°);

il fabbisogno aziendale non inferiore alle 104 giornate annue (articolo 3).

Solo in presenza di tali requisiti gli uffici ispettivi del Ministero e gli altri organi di vigilanza sono tenuti a segnalare all'INPS la iscrizione dei soggetti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, con la conse-

guente cancellazione quali lavoratori subordinati agricoli se l'attività prevalente è quella di coltivatore diretto, anche se le due qualifiche sono compatibili fino a quando il lavoro dipendente non è pari o superiore alle 151 giornate annue.

L'iscrizione quale coltivatore diretto, anche per anni precedenti, comporta il pagamento dei relativi contributi con le somme aggiuntive: pagamento che non viene sospeso dalla presentazione di un eventuale ricorso amministrativo, fino alla decisione dello stesso.

Si fa presente, inoltre, che, in data 5 marzo 1996, il Ministero ha inviato all'Ispettorato Regionale di Bari, una nota avente per oggetto « La legislazione vigente in materia di contestuale attività agricola e subordinata », in cui ribadiva i criteri per la qualificazione di coltivatore diretto, precisando che tale status discende dalla sommatoria dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 9/63, di cui si è fatto cenno.

Nella nota si raccomandava, inoltre, che l'attività accertatoria degli uffici ispettivi della provincia di Lecce, per il riconoscimento della qualifica di lavoratore autonomo, venisse effettuata caso per caso e, soprattutto, che fosse mirata alla verifica della reale presenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza dell'attività autonoma sui terreni posseduti dal soggetto interessato, tenuto conto delle colture e dell'allevamento del bestiame esistenti.

Per quanto riguarda, poi, il problema relativo al numero di giornate calcolato sulla base delle vecchie tabelle ettaro/colture, si rappresenta che i valori medi d'impiego di manodopera della provincia di Lecce sono stati aggiornati, in data 20 marzo 1995, dalla Commissione per la Manodopera Agricola della stessa provincia.

Tali valori valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, secondo le disposizioni dell'articolo 9 quinquies della legge n. 608/96.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BAMPO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

saltuariamente si verifica un anomalo invio di ragazzi del meridione d'Italia a prestare il servizio militare di leva presso caserme venete;

ciò comporta, conseguentemente, anche l'invio di valligiani e montanari veneti in altri corpi: marina, aviazione, fanteria;

tale anomalia stravolge ogni logica di buon senso, scontentando sia i militi del meridione d'Italia che quelli veneti, costretti a prestare servizio in ambiti diversi per cultura, tradizione e formazione rispetto alla propria origine e provenienza;

la lontananza dai nuclei familiari origina insofferenza e scontentezza nei ragazzi, che vedono in questo « esilio » una inutile persecuzione, una noiosa perdita di tempo ed un'arcaica forma di umiliazione collettiva;

conseguenzialmente, si carica di ulteriori spese l'amministrazione militare, a causa del forzato e prolungato soggiorno nelle caserme durante i fine settimana, nonché per i maggiori costi dei trasferimenti;

gli ufficiali Alpini trovano oggettivo disagio ad operare con militari poco adatti a prestare servizio in condizioni che, per clima, ambiente e territorio, risultano inusuali e lontane dal loro vissuto pre-militare —:

quali provvedimenti si vogliono adottare al fine di riportare su binari più logici e più consoni un'anomala scelta che, penalizzando ugualmente sia i ragazzi meridionali che quelli veneti causa a volte anche disservizio. (4-00601)

RISPOSTA. — La prestazione del servizio di leva presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare in generale, come noto, incontra limiti oggettivi derivanti:

dalle caratteristiche demografiche della popolazione italiana che costituiscono il variegato gettito regionale per quantità e qualità (disponibilità quantitativamente maggiore al Sud);

dalla distribuzione sul territorio nazionale dei Reparti, nonché dalla loro particolare tipologia (Alpini, Carristi, Lagunari, Granatieri, Paracadutisti ecc.), che rende il fabbisogno di personale estremamente selezionato sul piano qualitativo (esigenza maggiore al Nord);

dai vincoli operativi, quali la necessità di effettuare per determinate specialità (Paracadutisti, Granatieri, ecc.) un reclutamento a livello nazionale;

dai vincoli di natura medico-legale nell'attribuzione dei vari incarichi nelle Forze armate (circa 400) per ricoprire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psico-fisico minimo che il giovane deve possedere;

dai vincoli qualitativi costituiti da precedenti di studio o mestiere;

dalla denatalità, più accentuata al Nord;

dall'aumento del fenomeno dell'Obiezione di coscienza che insiste particolarmente al Nord e trova particolare consenso nei giovani che potrebbero risultare qualitativamente più utili alle Forze armate.

In tale quadro, e nell'intento di armonizzare le esigenze (tuttora più accentuate a Nord-Est) con le disponibilità (maggiori al Sud) è stata realizzata una procedura automatizzata per minimizzare le distanze d'impiego dei giovani dalle rispettive residenze e nel contempo per evitare che il surplus di una regione sia destinato nelle regioni limitrofe dove una eventuale eccedenza di disponibilità penalizzerebbe i giovani ivi residenti.

Con riferimento in particolare ai giovani provenienti dal Veneto si è registrata la seguente situazione per l'anno 1996 riguardante 14.425 giovani interessati al servizio militare di leva (12.070 nell'Esercito, 2.033

nell'Aeronautica e 322 nella Marina) che hanno avuto le seguenti destinazioni:

7.277 nello stesso Veneto (50 per cento);

5.080 in Friuli (35 per cento);

165 in Trentino (1 per cento);

104 in Lombardia (0,7 per cento);

2 in Piemonte;

1 in Valle d'Aosta;

96 in Liguria;

30 in Emilia;

750 in Toscana (Paracadutisti volontari);

11 in Sardegna;

71 nelle Marche;

62 in Umbria;

719 nel Lazio;

1 in Abruzzo;

10 in Campania;

40 in Puglia;

1 in Calabria;

5 in Sicilia.

Dai dati sopra riportati si evince che un'altissima percentuale (86 per cento) dei giovani veneti è destinata a prestare il servizio di leva nell'ambito della regione di provenienza o in regioni vicine certamente molto simili per cultura e tradizione.

Risulta pertanto confermata la tendenza, ormai consolidata nel corso degli ultimi anni da parte dell'Amministrazione Difesa, di privilegiare l'impiego dei giovani di leva nei luoghi più prossimi a quelli di provenienza, così come del resto è stato stabilito dalla recente normativa in materia recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ».

Il Ministro della difesa: Andreatta.

BARRAL. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che: l'Inps sta inviando in questi giorni i bollettini di conto corrente postale recanti gli importi dei contributi pensionistici, dovuti in base ai maggiori redditi determinati con il « concordato » ai fini Irpef riguardante gli anni dal 1987 al 1993;

si è riscontrato che gli stessi contengono errori nella determinazione dei predetti importi;

gli errori riguardano non solo la quasi totalità dei soggetti operanti in imprese familiari o societarie, ma anche, con percentuali significative, i titolari di ditte individuali;

il verificarsi delle predette situazioni rende impossibile effettuare i versamenti soprattutto della prima rata, che, come è noto, scadrà il prossimo 31 dicembre 1996 —:

se, alla luce dei fatti precedentemente esposti, che vedono le aziende totalmente incolpevoli, non ritenga opportuno e forse necessario concedere una proroga dei termini relativi al versamento dei contributi pensionistici dovuti in base ai maggiori redditi determinati con il concordato ai fini di Irpef riguardante gli anni dal 1987 al 1993, ciò al fine di consentire le correzioni dei bollettini di versamento da parte dell'Inps. (4-05763)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

L'articolo 20 della legge n. 724/94 ha stabilito che l'accertamento definito con adesione, ai sensi degli articoli 2 bis e 3 della legge n. 656/94, rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.

La successiva legge n. 427/94, all'articolo 1, comma 1-bis, ha previsto che « l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in

cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza ».

Pertanto, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, l'INPS ha trasmesso ai soggetti interessati i bollettini di pagamento prestampati da utilizzare alle scadenze del 31 dicembre 1996 e 31 marzo 1997, in conformità a quanto stabilito dai Ministeri del Lavoro e del Tesoro.

In taluni casi l'INPS, operando sulla base delle informazioni pervenute, non ha potuto suddividere il reddito delle imprese familiari tra i componenti delle imprese stesse e lo ha attribuito per intero al titolare.

Per ovviare a tale inesatta determinazione dell'importo dovuto, l'Istituto si è attivato al fine di consentire alle sedi periferiche la possibilità di stampare un duplicato dei bollettini, con importo rideterminato sulla base anche della sola dichiarazione degli interessati.

Per quanto concerne, infine, i contribuenti che hanno concordato con l'Amministrazione finanziaria un reddito inferiore al minimale di legge, si precisa che i bollettini di versamento sono stati inviati solo a coloro che non avevano provveduto, per gli anni interessati al concordato, al versamento dei contributi dovuti.

I suddetti importi sono stati richiesti, come previsto dalla legge n. 427/95, nella misura ridotta del 60 per cento dei redditi concordati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BERGAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 28 ottobre 1996, l'organizzazione sindacale Cent, che raccoglie turnisti e semi-turnisti della centrale termoelettrica Enel di Rossano, ha iniziato uno sciopero di ventiquattro ore a sostegno della vertenza in atto da mesi con l'ente suddetto;

secondo il Cent, l'Enel disattende l'applicazione del contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali vigenti, sia in tema di gestione del personale che di copertura dei turni di lavoro; secondo un responsabile del sindacato, « l'Enel non ha fermato i gruppi di produzione due ore prima dell'inizio dello sciopero (tempi di sicurezza) per come previsto dalle norme in vigore e, poi, per supplire gli scioperanti, ed al fine di mantenere uno dei 4 vecchi gruppi in funzione, ha spostato il turno (7/15) di alcuni operai giornalieri al secondo turno (15/23), cosicché gli stessi operai sono stati costretti a lavorare senza rispettare il previsto intervallo di riposo tra 2 turni d'impiego —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare, nel caso in cui quanto su esposto risponda al vero, al fine di ripristinare lo svolgersi regolare dell'attività lavorativa presso la centrale termoelettrica Enel di Rossano;

quali misure intenda adottare in merito alla violazione di norme vigenti, secondo quanto affermato dal Cent.

(4-04829)

RISPOSTA. — *In merito ai fatti segnalati nel documento parlamentare il competente Ispettorato del Lavoro ha effettuato un apposito accesso ispettivo presso la Centrale ENEL termoelettrica di Rossano (Cs) ed ha acquisito gli elementi conoscitivi relativi alle modalità di svolgimento della manifestazione di sciopero del 28 e 29 ottobre 1996.*

L'organo di vigilanza ha raccolto le dichiarazioni dei rappresentanti dell'Enel circa i criteri operativi seguiti in occasione dell'astensione lavorativa. Sulla questione sono stati sentiti anche i rappresentanti dell'Organizzazione sindacale che aveva indetto lo sciopero.

La successione dei fatti, così come accertati dall'Ispettorato, evidenzia due momenti principali della vicenda: la mancata decisione aziendale di fermare gli impianti e l'utilizzo di lavoratori disponibili per sopprimere agli scioperanti.

L'organo ispettivo, comunque, si è limitato a riferire le posizioni delle parti non

essendo configurabile, nella fattispecie, alcun tipo di intervento in via amministrativa. Com'è noto, infatti, il sistema previsto per la tutela della libertà sindacale, benché dotato di caratteri peculiari che ne assicurano particolare incisività ed immediatezza, individua interventi percorribili esclusivamente in via giurisdizionale su richiesta degli interessati.

Al riguardo, l'Ispettorato del Lavoro ha comunicato che l'associazione in questione ha adito il Pretore del Lavoro, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, affinché fossero censurati, sotto il profilo della antisindacalità, i comportamenti posti in essere della Società.

Con decisione emessa in data 10 dicembre 1996 il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso dell'associazione Cent ritenendo ingiustificata la modifica dei turni di lavoro in occasione dello sciopero.

In conseguenza di ciò, il Pretore ha ordinato alla Società « la corresponsione della somma corrispondente alla retribuzione di 8 ore ciascuno ai lavoratori che, per partecipare allo sciopero e in conseguenza della modifica dei turni, hanno dovuto subire una trattenuta pari alla retribuzione di 16 ore di lavoro ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la stragrande maggioranza dei dipendenti del consorzio per l'università a distanza con sede in Rende (Cosenza) non percepisce il regolare stipendio dal febbraio 1995;

per gli stessi è stata chiesta la cassa integrazione straordinaria dal maggio 1996;

l'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha inviato al ministero del lavoro la succitata pratica in data 23 luglio 1996;

tale situazione crea notevole disagio ai lavoratori suddetti ed alle loro famiglie —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intendano adottare affinché i lavoratori suddetti possano percepire l'indennità di cassa integrazione, qualora sussistano tutte le condizioni previste dalla legge. (4-06720)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. sottopone all'attenzione del Ministero la situazione dei dipendenti del Consorzio per l'università a distanza, con sede a Rende.

In particolare, nell'atto ispettivo si sollecita la definizione dell'iter relativo alla richiesta di concessione di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria.

In via preliminare, si informa che, con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, è stato approvato il programma per crisi aziendale presentato dal C.U.D. per il periodo 1° maggio 1996-30 aprile 1997. Contestualmente è stata autorizzata l'erogazione del trattamento relativamente al 1° semestre (10 maggio 1996-31 ottobre 1996).

L'istanza di proroga concernente il secondo semestre e, al momento, in fase istruttoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BERSELLI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Vittorio Nicolichia, nato a Calascibetta (Enna) il 23 dicembre 1928, residente a Bologna in via Lenin 59, in data 9 dicembre 1993 inviava per posta alla dottoressa Maria Cordova, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, un esposto in cui tra l'altro affermava che, essendo lui inquilino di un alloggio ad uso abitativo nel comune di Bologna in via Lenin 59, di proprietà dell'INPDAP (ex INADEL), in occasione del

calcolo dell'equo canone era venuto a conoscenza del fatto che l'appartamento a lui affittato nel predetto stabile (così come quelli ubicati ai numeri civici 61, 63 e 65) risultava accatastato come categoria A/2, classe seconda, in data 26 marzo 1996, il signor Vittorio Nicolichia ha presentato un nuovo esposto, sempre in riferimento ai suddetti fatti, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Luigi Persico;

da tale esposto emerge che dei sette palazzi ubicati nel viale Lenin ai civici 59, 61, 63, 65, 53, 55 e 57 di proprietà della Copalc Bologna, che li aveva fatti edificare da un'impresa di sua fiducia, i primi quattro furono venduti da tale società alla Finterm 1984 srl di Roma mentre gli ultimi tre furono venduti a privati;

la società Finterm 1984 rivendette poi i predetti primi quattro palazzi all'INADEL;

tutti e sette i fabbricati sono perfettamente identici tra loro come tipologia, come progettazione, come costruzione, come materiali, come luogo di costruzione;

pertanto, non esiste differenza alcuna tra i sette palazzi di cui sopra e tra i vari appartamenti che li compongono;

invece, mentre i primi quattro edifici acquistati dall'INADEL (ora INPDAP) hanno gli appartamenti accatastati come categoria A/2, classe seconda, i restanti tre hanno gli appartamenti accatastati come categoria A/3, classe terza;

il signor Nicolichia concludeva il proprio esposto chiedendo alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma quale fosse la causa di tale diversa attribuzione di categoria, rispettivamente, tra gli appartamenti acquistati dai privati e quelli acquistati dall'INADEL, e di verificare se tale diverso trattamento non fosse dovuto a motivi che sottintendessero un illecito, mettendo in evidenza soprattutto che la categoria catastale A/2, classe seconda, arrecava un notevole aggravio economico sull'applicazione dell'equo canone

per gli appartamenti concessi in affitto da parte dell'INPDAP;

ad avviso dell'interrogante, sarebbe stato più opportuno mettere in evidenza che da un diverso accatastamento di immobili identici conseguentemente derivò una diversa valutazione degli stessi, sicché i privati che acquistarono i vari appartamenti ai civici 53, 55 e 57 presumibilmente pagarono meno a metro quadrato rispetto all'INADEL, che acquistò gli appartamenti ai civici 59, 61, 63 e 65, nonostante che tutti gli appartamenti nei sette edifici fossero esattamente identici tra loro;

un tecnico incaricato dal Sunia ha confermato che gli appartamenti di tutti gli stabili in questione debbono essere considerati di classe 3, categoria terza;

sarebbe quantomai opportuno verificare come possa essere accaduto questo diverso accatastamento di unità immobiliari tra loro identiche, e se ciò possa essere dipeso dal fatto che, così facendo, si indusse l'INADEL a pagare a metro quadrato un prezzo superiore al dovuto, con illecito vantaggio per il venditore e con corrispondente pregiudizio per l'INADEL (ora INPDAP) e, conseguentemente, per i suoi vari inquilini che finiscono per pagare come equo canone affitti superiori al dovuto —

se il Ministro del lavoro non ritenga di avviare urgentemente un'inchiesta amministrativa in proposito, anche per accertare eventualmente responsabilità a carico dei funzionari dell'INADEL che a suo tempo curarono l'acquisto degli immobili indicati;

se risulti che siano state avviate indagini al riguardo e, in caso positivo, quale ne sia lo stato. (4-00530)

RISPOSTA. — *In merito alla circostanza segnalata nel documento parlamentare sono state richieste notizie all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.*

L'Inpdap ha confermato la sussistenza di una diversità di accatastamento per gli immobili situati nel complesso immobiliare menzionato nell'interrogazione.

L'Ente ha provveduto ad informare l'Ufficio Tecnico Erariale locale al fine di acquisirne il parere in ordine sia alle attuali caratteristiche rivestite dall'immobile sia ai motivi che potrebbero avere determinato, al momento della classificazione originaria, il diverso accatastamento.

Su questo specifico punto l'Ufficio tecnico si è espresso nel senso che potrebbe ricorrere, nella fattispecie, l'ipotesi di errore materiale.

In conseguenza di ciò, l'Inpdap ha conferito incarico ai propri consulenti tecnici affinché venga attivata, in presenza dei requisiti prescritti e delle caratteristiche tecniche richieste, la procedura per la variazione catastale degli immobili in questione da A/2, classe II, ad A/3, classe III.

Per quanto concerne, poi, la relazione tra accatastamento e corrispettivo versato dall'Ente acquirente, l'Inpdap ritiene di poter escludere che la diversità della classificazione catastale abbia potuto determinare un maggiore apprezzamento dell'immobile al momento della compravendita.

A tale conclusione induce, riferisce l'Istituto, l'esame della perizia giurata redatta in data 12 dicembre 1989 dall'ingegnere incaricato, da cui si evince che il perito è pervenuto al valore di stima, facendo una valutazione sintetico-comparativa in base al valore di mercato e confermandola con il costo di costruzione.

Si fa presente, infine, che il Ministero di Grazia e Giustizia, unitamente destinatario dell'interrogazione in oggetto, ha comunicato che, in ordine ai fatti segnalati, è stato iscritto procedimento penale. In data 10 gennaio 1995 il GIP ha emesso decreto di archiviazione, su conforme richiesta del P.M., non ravvisandosi ipotesi di reato nei fatti esposti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che: il carattere dei rapporti che il servizio « Relazioni industriali » dell'Alitalia presso lo scalo di Brindisi intrattiene con alcuni dei rappresentanti sindacali di categoria è particolarmente difficile;

i rappresentanti sindacali subiscono degli ingiustificati attacchi personali, che rendono difficile la loro attività in categoria;

dalle segnalazioni pervenute a più riprese all'interrogante, sembra configurarsi una violazione della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori);

sembra che questo genere di attacchi coinvolga principalmente i delegati del Sulta;

se non ritenga tale situazione lesiva dei diritti dei lavoratori;

se non si intenda sollecitare l'Alitalia a mantenere rapporti più consoni, nel rispetto dei rispettivi ruoli. (4-05469)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine all'interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le ravvisa un comportamento antisindacale tenuto dal Servizio Relazioni Industriali presso lo Scalo di Brindisi dell'Alitalia nei confronti dei rappresentanti sindacali ed, in particolar modo, dei delegati del SULTA, si fa presente che il nostro sistema giuridico prevede specifici strumenti per reprimere tale condotta.

In particolare, l'articolo 28 della Legge 300/70 dispone che, qualora il datore di lavoro ponga in essere azioni comunque dirette a limitare o impedire l'esercizio della libertà e della attività sindacale — su ricorso delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse — il pretore « convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione. ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del

comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ».

Il suddetto articolo dispone, poi, al quarto comma che « il datore di lavoro che non ottempera al decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 c.p. ».

Tale disciplina offre, dunque, un adeguato ed efficace mezzo di tutela idoneo ad accertare, con la necessaria tempestività, la eventuale condotta antisindacale del datore di lavoro e a rimuovere gli effetti riscontrati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CARDIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

presso l'ufficio di collocamento di Eboli (Salerno), dipendente dalla sede di Battipaglia, risultano iscritti nelle liste di disoccupazione circa ottomila cittadini per il settore industriale, quattromila per il comparto agricolo e seicento extracomunitari;

il numero di disoccupati oscilla stabilmente tra le settemila e le ottomila unità, in quanto solo in minima percentuale i soggetti senza lavoro vengono impiegati in attività stagionali;

all'ufficio di collocamento di Eboli operano solo tre dipendenti addetti alla gestione delle pratiche;

il dirigente è presente nella sede ebolitana soltanto tre volte a settimana;

quest'ultimo dato compromette la funzionalità dell'ufficio —:

come intenda procedere per garantire la continuità e l'efficienza del servizio agli utenti e, nel contempo, migliorare l'efficacia delle funzioni dell'ufficio di collocamento di Eboli. (4-07038)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente, in via preliminare, che a seguito*

dell'entrata in vigore della legge 56/87, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, a livello periferico, gli Uffici di collocamento sono stati sostituiti dalle Sezioni Circostrizionali per l'Impiego, nel cui ambito operano i Recapiti periodici, con compiti limitati, quali le iscrizioni, reiscrizioni, revisioni semestrali, rilascio certificazioni, informazioni all'utenza, pagamento indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il Recapito di Eboli, si precisa che alla data del 31.12.1996 risultano iscritti circa 2000 lavoratori nelle liste di disoccupazione per il settore industria, 4000 per il settore agricolo e 350 extracomunitari.

Il suddetto recapito, presso il quale operano giornalmente 3 unità oltre al responsabile a giorni alterni, fa riferimento alla Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Battipaglia, da cui dista appena 5 Km. ed a cui l'utenza può rivolgersi per tutti quei problemi che non possono trovare immediata soluzione presso il recapito medesimo.

Si rappresenta, infine, che non si ritiene necessaria l'assegnazione di altro personale presso il recapito di Eboli, in quanto, considerati il carico di lavoro, il numero degli iscritti nelle liste di disoccupazione, nonché le competenze assegnate, le unità in servizio presso la suddetta struttura sembrano adeguate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CARLESI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede specifica disciplina a favore dei lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti, disponendo in ragione delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale, un numero minore di anni di servizio e la riduzione dei limiti di

età anagrafici ai fini del conseguimento della pensione —:

se le organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle categorie autonome, del settore pubblico e dei datori di lavoro abbiano formulato le proposte per la determinazione delle mansioni particolarmente usuranti;

se sia stata istituita la commissione tecnico-scientifica prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ai fini della determinazione delle modalità di copertura degli oneri, dell'entità e dei criteri di ripartizione;

se, infine, sia stato istituito l'osservatorio per le analisi e le indagini sulle attività usuranti e per quali motivi non siano stati ancora emanati i relativi decreti;

quali iniziative siano state assunte, nel caso in cui le organizzazioni sindacali non abbiano provveduto alla formulazione delle succitate proposte, per il superamento di tale grave ed ingiustificata carenza;

se non ritengano di attivare di concerto le opportune procedure perché siano emanati con immediatezza i decreti sulle mansioni usuranti, dato che tali provvedimenti sono atti dovuti che i lavoratori da tempo attendono, specie quelli che si trovano in precarie condizioni di salute, e che pertanto aspettano sia definitivamente codificato il loro diritto a conseguire la pensione in relazione agli anni trascorsi in lavori certamente usuranti. (4-02475)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione in oggetto si chiede di conoscere le iniziative assunte in via amministrativa per dare attuazione alle disposizioni normative in materia di attività usuranti.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 34, della legge n. 335/95, ha modificato le procedure di individuazione delle persone aventi diritto

in ciascun settore ai benefici, così come delineate nel decreto legislativo n. 374/93.

In particolare, la legge di riforma pensionistica stabilisce che è un decreto dei Ministri del Lavoro, nel settore privato, e della Funzione Pubblica, nel pubblico impiego, ad individuare le mansioni particolarmente usuranti e le modalità di copertura degli oneri attraverso un'aliquota contributiva definita a seconda dei criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile.

L'emanazione dei decreti è subordinata alla proposta che deve essere formulata ai Ministeri competenti: nel settore privato, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore pubblico dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alle eventuali inadempienze delle organizzazioni sindacali provvede il Ministro del Lavoro, sentito il parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica, cui partecipano rappresentanti indicati dal Ministero della Sanità.

Il Ministero ha regolarmente interpellato le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative con una prima lettera, inviata l'11 dicembre 1995 e con successivo sollecito, inviato il 27 giugno 1996. Questo al fine della formulazione delle proposte volte ad individuare le mansioni particolarmente usuranti.

Non essendo pervenute proposte, l'Amministrazione ha attivato la procedura prevista dalla legge di riforma delle pensioni, che stabilisce l'emanazione del provvedimento da parte dei Ministri del Lavoro e del Tesoro, previa acquisizione del parere di una Commissione tecnico-scientifica, istituita dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità.

Quest'ultimo Ministero deve comunicare formalmente i nomi ai fini della composizione della Commissione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CESARO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, all'articolo 3 prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di pagare i contributi pregressi non versati mediante condono, con il pagamento aggiuntivo di interessi del 17 per cento annuo entro il limite massimo del 50 per cento dei contributi dovuti, oltre l'8 per cento annuo nel caso di una sua rateizzazione;

in occasione di altri condoni (ad esempio quello di cui al decreto-legge del 29 marzo 1991, convertito in legge n. 166 del 1991) gli interessi sanzionatori era più congruamente ridotti all'8 per cento annuo e senza altri interessi per la rateazione debitoria;

le aziende più interessate, quelle medie e quelle piccole, si trovano discriminatamente svantaggiate nei confronti di quelle grandi, perché il parametro posto a base della rateizzazione è stato considerato in relazione alla sola entità del debito. Difatti, per debiti fino a lire un miliardo sono concesse quattro rate bimestrali; per debiti fino a lire cinque miliardi, sette rate bimestrali; per debiti fino a venti miliardi, nove rate bimestrali ed infine, per debiti superiori a lire 20 miliardi, quattordici rate bimestrali;

siffatta brevità di rate riconosciuta per le piccole e medie imprese, chiaramente discriminatoria rispetto al numero di rate concesso alle grandi imprese, si rileva maggiormente inspiegabile solo che la si ponga a confronto con il lungo respiro che viene consentito alle aziende in caso di rateazione normale, che prescinde dalle dimensioni aziendali e che può giungere fino a 36 rate mensili (si veda l'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389);

un numero di rate così breve, ma di importi consistenti, per le piccole e medie aziende che vanno nella fascia fino a cinque miliardi, da un lato non porta il benché minimo beneficio all'ente previden-

ziale rispetto ad una rateizzazione più lunga, mentre, dall'altro, la impossibilità di onorare rate a scadenza limitata comporta la fine certa di dette aziende, con conseguente aumento della disoccupazione e contestuale aggravio dei conti economici dell'Inps derivante dal pagamento dei Tfr, differenze retributive e indennità di disoccupazione;

solo stabilendo un tasso d'interesse inferiore a quello stabilito (molto vicino al limite previsto per considerare un tasso come « usurario ») ovvero riconoscendo alle piccole e medie imprese una rateazione pari a quella prevista per le grandi aziende (n. 14 rate bimestrali) il condono si rivela uno strumento, se non di incremento, certamente di mantenimento dei livelli occupazionali —:

se si intendano prendere in considerazione modifiche al decreto-legge n. 295 del 1996 nei termini innanzi indicati, al fine anche di una maggiore adesione al condono medesimo. (4-01121)

RISPOSTA. — *La questione prospettata nel documento parlamentare può considerarsi superata nel senso auspicato dall'On.le interrogante.*

Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538, oltre a riaprire il termine fino al 16.12.969 ha provveduto a rimodulare l'applicazione del condono contributivo. Il provvedimento ha stabilito che la regolarizzazione della posizione debitoria dei soggetti interessati può avvenire anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo.

L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, è calcolato applicando al debito, costituito dall'ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte (nonché delle eventuali somme aggiuntive dovute per contributi versati in ritardo), il coefficiente indicato in apposita tabella allegata al decreto-legge.

Analoghe disposizioni sono contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria (legge 23 dicembre 1996, n. 662), in cui sono confluite, con modificazioni, le corri-

spondenti previsioni del d.l. n. 538/96, decaduto per mancata conversione in legge nei termini.

Si segnala, infine, che il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante « Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica », ha previsto ulteriori modalità e scadenze (31 maggio 1997) per la procedura di regolarizzazione contributiva agevolata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CESARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio di collocamento sito nel comune di Sant'Antimo serve una utenza di circa dodicimila iscritti ed opera in condizioni di estremo disagio;

gli unici due dipendenti assegnati al predetto ufficio, a fronte di una utenza considerevole, sono costretti a lavorare adoperando ancora strumenti obsoleti ed inadeguati e non vengono dotati di moderni *personal computer*;

nonostante quanto sopra, tra gli addetti ai lavori circola la notizia dell'intenzione di abolire la sede dell'ufficio di collocamento di Sant'Antimo, obbligando in questo modo migliaia di lavoratori a recarsi presso altre sedi, in paesi vicini, a chilometri di distanza —:

se non ritenga sbagliato adottare questo eventuale spostamento, che servirebbe solo ad aggravare la precaria situazione di numerose famiglie santantimesi e se, di contro, non ritenga invece necessario potenziare l'esistente struttura, ricercando una sede più idonea ed ospitale e dotando la stessa di macchine moderne e di un maggior numero di personale. (4-05702)

RISPOSTA. — *In riscontro all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le si fa presente quanto segue.*

Con l'entrata in vigore di nuove norme che regolano il mercato del lavoro si è prospettata l'esigenza di razionalizzare le

strutture sub-circoscrizionali in modo da renderle più rispondenti alle aspettative dell'utenza ed, al tempo stesso, più funzionali allo svolgimento dei compiti di istituto.

L'Ufficio provinciale del Lavoro e della M.O. di Napoli ha avviato un processo di riorganizzazione territoriale e di modernizzazione delle strutture periferiche che richiede, per la larga introduzione di procedure automatizzate, ingenti risorse finanziarie.

Con tale riorganizzazione si intende assicurare, ad ogni struttura periferica, sede idonea e funzionale e dotazioni adeguate di arredi, attrezzatura e di personale e, beninteso, un bacino di utenza di dimensioni sufficienti a giustificare la presenza sul territorio della struttura stessa.

Per quanto riguarda, in particolare, il Recapito di S. Antimo, nel precisare, innanzitutto, che a fronte di 29.000 persone circa in età da lavoro, risultano iscritti nelle locali liste di collocamento 6.756 unità e non 12.000, come citato nell'interrogazione parlamentare, si comunica che è allo studio l'accorpamento del Recapito in parola, con la Sezione Circoscrizionale sita nel Comune di Frattamaggiore, dal quale S. Antimo dista appena 3,700 Km., agevolmente percorribili sia con mezzi pubblici di linea che con le FF.SS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CHINCARINI, VASCON e DALLA ROSA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il decreto 8 agosto 1996 del ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1996, ha decretato la soppressione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Garda (VR) e di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) e l'istituzione della nuova sede circoscrizionale in Affi (VR);

si legge nel decreto che l'individuazione di Affi deriva dalla sua posizione

baricentrica rispetto all'area geografica della circoscrizione;

in data 24 novembre 1995 l'Asco Unione della provincia di Verona ha indirizzato al Ministro del lavoro Treu una raccomandata con cui si sollecitavano interventi appropriati perché la ventilata volontà delle due sedi fosse accantonata;

in data 6 marzo 1996, l'Asco Unione della provincia di Verona con raccomandata al Ministro Treu ha ribadito il proprio disaccordo circa la probabile chiusura delle due sedi;

in data 26 giugno 1996, si è svolta in Lazise una conferenza programmatica, cui hanno partecipato sindaci, amministratori ed autorità dei comuni, degli enti e delle associazioni del comprensorio, che ha approvato all'unanimità una mozione volta allo scopo di scongiurare che la sezione circoscrizionale per l'impiego venisse trasferita presso il comune di Affi, trasmettendola poi al Ministro Treu in data 13 luglio 1996 —:

se sia a conoscenza di altri uffici pubblici nel nostro Paese, collocati presso un centro commerciale;

se sia a conoscenza di altri uffici circoscrizionali situati ove il collegamento con mezzi pubblici tra i comuni del comprensorio ed il sito prescelto siano di fatto inesistenti;

se sia a conoscenza che la viabilità in quella zona è particolarmente caotica e pericolosa, data la presenza di numerosi esercizi commerciali e del casello dell'autostrada A 22 a pochi metri di distanza fra loro;

se non ritenga in questo modo che sia stata posta in atto una precisa strategia « politica » volta a legittimare investimenti da più parti e da anni ormai definiti « sospetti » che portarono alla creazione di un centro commerciale in zona agricola in un comune, quello di Affi, privo da tempo di un proprio piano commerciale ed in presenza di una normativa di legge obsoleta ed inadeguata;

quali siano stati i criteri che hanno portato a scegliere un tale sito ignorando le precise volontà espresse, per tempo, da più parti. (4-04085)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo suindicato, concernente la richiesta di elementi esplicativi circa la soppressione delle Sezioni circoscrizionali per l'Impiego e per il Collocamento in agricoltura di Garda (VR) e di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) e l'istituzione della nuova sede Circoscrizionale in Affi (VR), si comunica quanto segue.*

La recente normativa in materia di collocamento ha apportato modifiche in ordine alle competenze specifiche delle Sezioni Circoscrizionali riducendo quantitativamente i servizi erogati dalle stesse. Tale decremento funzionale, unitamente alle già avvertite esigenze di una diversa razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, ha creato le condizioni idonee per una ridefinizione della mappa complessiva delle articolazioni territoriali della provincia, di cui in argomento.

Nell'ambito di tale progetto riorganizzativo si inserisce l'unificazione delle due Sezioni Circoscrizionali di Garda e Sant'Ambrogio di Valpolicella in una nuova sede quale quella di Affi che assomma a sé le caratteristiche geografiche di centralità, rispetto alle due precedenti Sezioni, e di viabilità necessarie ad una adeguata fruizione dei servizi per l'utenza.

La Direzione Provinciale di Verona fa presente che, in data 21 aprile 1996, ha incontrato le parti sociali al fine di concordare una idonea pianificazione dei possibili interventi di riorganizzazione delle proprie Sezioni Circoscrizionali, in armonia con le esigenze locali e che sulla proposta formulata dall'Ufficio solo l'Unione del Commercio ha chiesto ed ottenuto soluzioni alternative, in seguito accolte positivamente dalle organizzazioni datoriali interessate.

La Commissione Regionale per l'Impiego del Veneto, ha espresso, nella seduta del 29 novembre 1995, parere favorevole in ordine alla soppressione delle sezioni circoscrizionali summenzionate e ha proposto l'istituzione della nuova Sezione di Affi.

Ciò premesso, si rappresenta che la scelta di istituire una Sezione Circoscrizionale presso il Comune di Affi è frutto sia di ponderate valutazioni da parte della Direzione Provinciale che del consenso delle Commissioni circoscrizionali nonché, come già citato, della Commissione Regionale del Veneto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

COSTA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la direzione centrale della polizia di Stato rende noti i punteggi di idoneità attribuiti ad ogni singolo candidato nelle selezioni che si tengono periodicamenteper aspiranti ausiliari;

l'arma dei carabinieri si limita a motivare il mancato accoglimento della domanda di arruolamento con la seguente formula: «... esuberante all'aliquota prevista per l'arma»;

l'arma dei carabinieri nel caso di mancato accoglimento della domanda di arruolamento dopo le visite psico-fisico-attitudinali dell'aspirante carabiniere ausiliario, non comunica alcunché all'interessato, che viene quasi improvvisamente chiamato in altri corpi dell'esercito —:

quale sia la procedura seguita nella formazione della graduatoria per arruolamento quale ausiliario nell'arma dei carabinieri e per quali ragioni non si renda pubblico il punteggio conseguito da ogni aspirante non arruolato. (4-03796)

RISPOSTA. — *In ordine ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che la procedura in atto per la formazione della graduatoria per l'arruolamento quale ausiliare dell'Arma dei Carabinieri prevede la scelta dei candidati su base regionale, in proporzione al numero di domande presentate in ciascuna regione, prendendo in esame il profilo sanitario accertato alla visita di leva, il titolo di studio e gli eventuali precedenti di mestiere.*

L'aspirante all'arruolamento nell'arma che risulta esuberante alle esigenze viene restituito all'Esercito per il suo impiego nei vari Corpi della Forza armata. Il giovane non arruolato può conoscere con una semplice richiesta il punteggio da lui conseguito nella graduatoria.

Si precisa che i candidati all'arruolamento come ausiliari nell'Arma non svolgono alcuna visita psico-fisico-attitudinale oltre a quella normalmente svolta in sede di visita di leva.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

DI NARDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

una situazione ormai insostenibile si trascina da alcuni anni ai danni dei lavoratori agricoli di Castellammare di Stabia, Gragnano e Sant'Antonio Abate, causa l'incompetenza, che ad avviso dell'interrogante rasenta alcune volte la malafede, degli addetti al settore vigilanza dell'Inps di Castellammare di Stabia;

ci si riferisce in particolar modo alla validità del rapporto di lavoro da parte dell'Inps, dopo che le giornate lavorative sono state registrate sulla scheda individuale di ogni lavoratore e tenuta presso l'ufficio ex Scau (oggi Inps);

la compilazione di uno specifico elenco di tutti i lavoratori agricoli viene inviata, ogni anno, al sindaco del comune affinché venga affissa all'albo pretorio per consentire a chiunque di porre eventuali reclami, ricorsi o prospettare elementi di illegittimità. Trascorso un certo periodo, l'elenco deve ritenersi definitivamente valido;

nonostante ciò, gli addetti dell'Inps continuano a « seviziarne » i lavoratori con martellanti colloqui su rapporti lavorativi risalenti anche a diversi anni prima, colloqui che si concludono quasi sempre con la richiesta da parte dell'Inps della cancellazione dagli elenchi dei suddetti lavoratori —

se questi « interrogatori » da parte degli addetti Inps siano ammissibili o non siano piuttosto un pretesto per disconoscere il diritto alle giuste indennità che spettano ai lavoratori agricoli da parte dell'istituto;

quali accertamenti il Ministro intenda adottare per chiarire una situazione che lede gravemente i diritti di questi lavoratori spesso precari e sottopagati. (4-02402)

RISPOSTA. — *Il documento parlamentare presentato pone alcuni interrogativi circa l'attività ispettiva svolta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.*

A tale proposito l'Istituto ha fatto presente che l'attività di vigilanza viene promossa sulla base di una attenta analisi delle situazioni che emergono dalle operazioni di incrocio dei dati, contenuti nei propri archivi, con quelli provenienti dalle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Enti collegati telematicamente.

Tale sistema consente una più efficace individuazione delle aree a rischio verso cui indirizzare gli interventi ispettivi. Poiché il settore agricolo costituisce, sulla base delle risultanze delle indagini effettuate, una delle maggiori aree a rischio, l'INPS ha intrapreso una serie di iniziative volte a contenere sia il fenomeno delle indebite prestazioni derivanti da illegittime iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli, sia quello delle indebite prestazioni derivanti da illegittime dichiarazioni di astensione per maternità.

In tale contesto viene in evidenza anche l'attività di indirizzo e di coordinamento delle Sedi Regionali dell'Istituto; tale attività assume fondamentale importanza al fine di assicurare l'uniformità del comportamento delle sedi periferiche.

Inoltre, nel caso in cui l'evasione contributiva rilevi in modo tale da richiedere un potenziamento della forza ispettiva, l'Istituto provvede alla costituzione di apposite task-forces.

Per quanto riguarda, in particolare, la zona di Castellammare di Stabia, l'Istituto ha precisato che, dall'1.1.92 al 31.08.96 sono stati sottoposti a controllo, nel settore agri-

colo, n. 4.353 rapporti di lavoro. Di tali rapporti, n. 976 sono stati confermati e n. 3.377 sono stati oggetto di richiesta di annullamento alle competenti Commissioni Circostrizionali per la manodopera agricola.

Di tali richieste, al momento in cui l'INPS ha fornito tali notizie, il 40 per cento era stato accolto, il 30 per cento era in attesa di decisione e il rimanente 30 per cento era all'esame delle Commissioni Provinciali e Centrali.

L'INPS ha osservato, inoltre, che, data la delicatezza dell'area di intervento, le indagini vengono condotte con la più doverosa cautela, soprattutto per quanto riguarda la fase dell'interrogatorio dei lavoratori. Infine l'Istituto stesso ha assicurato che le proposte di annullamento avanzate alle Commissioni Circostrizionali della manodopera agricola avvengono sulla base di una attenta analisi delle singole situazioni, corredate da una completa documentazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con nota in data 31 maggio 1990, protocollo n. 4184/14, il capo servizio amministrativo dell'Arsenale esercito di Piacenza invitava il signor Barbieri Giovanni — nato a Castel San Giovanni il 31 maggio 1949 e oggi residente in Piacenza, via Ucelli di Nemi 13/b — ai sensi dell'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, a versare alla tesoreria dello Stato l'importo di lire 23.870, corrispondenti al 6 per cento calcolato sull'ultimo stipendio integralmente percepito in attività di servizio;

il predetto versamento necessitava per poter ottenere la liquidazione dell'indennità *una tantum* in luogo di pensione, nonché la costituzione della posizione assicurativa Inps per il periodo in cui il Barbieri aveva svolto attività presso l'amministrazione della difesa;

come risulta dalla quietanza n. 6445 rilasciata il 5 giugno 1990 dalla tesoreria provinciale dello Stato — sezione di Piacenza — il Barbieri Giovanni versava la somma richiestagli —:

quali siano i motivi per i quali non sia provveduto da parte dell'Inps alla dovuta liquidazione *una tantum*;

se la ricostruzione della posizione assicurativa del Barbieri sia stata ultimata da parte dell'Inps. (4-07405)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che presso la Sede INPS di Piacenza, risulta aperta a nome del Sig. Giovanni BARBIERI, una pratica di costituzione di posizione assicurativa, ai sensi della legge n. 332 del 1958, riferita al periodo 6 agosto 1970-15 settembre 1975.

L'Istituto ha rappresentato, poi, che la suddetta Sede ha infatti ricevuto dall'Arsenale dell'Esercito di Piacenza, in data 29.11.96, i Modd. Legge 322/A recanti le modifiche richieste ed ha provveduto, in data 3 gennaio u.s. a comunicare al Servizio Amministrativo dell'Esercito l'importo dovuto, pari a £. 1.453.814.

Attualmente gli Uffici INPS sono in attesa del versamento del predetto importo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Luciano Ruggieri, funzionario amministrativo in pensione dell'università degli studi di Palermo, ha chiesto all'Inpdap, in data 13 gennaio 1994, la nuova liquidazione della sua buonuscita, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, in osservanza della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale;

la suddetta domanda è stata regolarmente recapitata alla sede dell'Inpdap di

Roma, in data 19 gennaio 1994 ed a quella di Palermo in data 17 gennaio 1994;

il succitato funzionario, nel mese di luglio 1996, recatosi nella sede Inpdap di Palermo per avere notizie della sua pratica, è stato informato che la sua domanda, ai tempi ricevuta, non poteva essere accolta in quanto prodotta prima e non entro i termini della entrata in vigore della legge n. 87 del giorno 6 febbraio 1994 e, cioè, da questo giorno fino al 30 settembre 1994 —;

per quale motivo l'Inpdap non abbia invitato il succitato funzionario a regolarizzare la richiesta, visto che l'istanza dello stesso era stata regolarmente ricevuta ed accettata dalle sedi di Palermo e di Roma. (4-03209)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nella interrogazione parlamentare suindicata l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti della Amministrazione Pubblica espone quanto segue.*

La sentenza della Corte Costituzionale n. 243/94 dichiarò l'illegittimità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1032/73 per la parte in cui non prevedeva ai fini del calcolo della buonuscita, l'inclusione dell'indennità integrativa speciale.

A seguito della suddetta sentenza pervennero all'Ente decine di migliaia di domande di ex scritti, volte a sollecitare l'erogazione della prestazione, prima ancora che la materia fosse regolamentata per legge.

Successivamente, la legge 87/94 ha disposto l'obbligo per gli iscritti, cessati dal servizio dall'1/12/94 al 6/2/94 di presentare apposita domanda entro il 30/9/94 sulla base di uno stampato predisposto dagli Enti Previdenziali.

Il Sig. Luciano Ruggeri non risulta aver presentato tale domanda.

L'Istituto afferma che, non essendo valorizzabile la precedente richiesta effettuata dal Sig. Ruggeri e non avendo questi presentato nel suindicato periodo domanda ex articolo 3, della legge 87/94 (la cui legittimità è stata sancita dalla Corte Costituzionale con decisione n. 103/95), non ha potuto provvedere alla riliquidazione dell'in-

dennità di buonuscita con il computo dell'indennità integrativa speciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 281 del 1996 dispone che i sostituti d'imposta eroganti redditi assoggettati al contributo previdenziale del 10 per cento devono inviare all'INPS, entro il 31 ottobre, una copia dei modelli 770/D e 770/D-1, ovvero dei relativi supporti magnetici, escludendo da tali elenchi:

i redditi indicati nell'articolo 40, secondo comma, lettere da *b*) ad *f*) del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

i redditi di lavoro autonomo occasionale, di cui all'articolo 81, lettera *l*) del TUIR;

poiché l'obbligo contributivo decorre con riferimento ai redditi percepiti nel 1996, sembra evidente che l'obbligo in questione debba valere a partire dal 1997, vale a dire relativamente alla dichiarazione del modello 770 del 1996, e cioè vada adempiuto entro il 31 ottobre 1997;

tuttavia le sedi territoriali INPS affermano, in risposta alle richieste del pubblico, che i sostituti devono adempiere all'obbligo di consegna all'INPS fin dal corrente anno, quindi entro il 31 ottobre 1996. Poiché la predisposizione degli elenchi richiede modifiche ai programmi, ovvero un'apposita compilazione manuale, sarebbe necessaria la tempestiva pronuncia ufficiale da parte della direzione dell'INPS, che precisi anche le modalità di inoltro dei modelli stessi, coerentemente con la decorrenza del contributo del 10 per cento dal 1996 —:

se l'obbligo in questione vada adempiuto entro il 31 ottobre 1997. (4-03510)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente di aver fornito alle proprie Sedi periferiche le opportune direttive in merito alla problematica sollevata nel documento parlamentare presentato.*

Infatti, con circolare del 17 ottobre 1996, l'Istituto ha chiarito che, alla scadenza del 31 ottobre 1996, nessun adempimento avrebbe dovuto essere effettuato dai soggetti che hanno erogato compensi rientranti nella previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. a). Tali compensi, infatti, in quanto riferiti all'anno 1995, erano ininfluenti ai fini della determinazione del contributo dovuto per l'anno 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il Consorzio per l'università a distanza con sede in Rende (Cosenza), rappresenta una realtà importante nel panorama formativo a distanza;

il Cud soffre di una grave crisi finanziaria, tanto da paralizzare tutte le attività;

i dipendenti del Cud, non percepiscono il regolare stipendio dal febbraio 1995;

per la stragrande maggioranza di essi è stata chiesta la cassa integrazione straordinaria dal maggio 1996;

l'Ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha inviato al ministero del lavoro la relativa pratica in data 23 luglio 1996;

non è possibile disperdere i circa cento posti di lavoro che l'azienda Cud riesce a garantire in Calabria, ove purtroppo il tasso di disoccupazione è molto alto —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti ed iniziative intendano adottare o intraprendere per salvare il Consorzio e, di conseguenza, i posti di lavoro;

se la pratica di cassa integrazione sia stata esaminata e, nel caso, quale sia l'esito della stessa. (4-03504)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. sottopone all'attenzione del Ministero la situazione dei dipendenti del Consorzio per l'università a distanza, con sede a Rende.*

Sulla specifica problematica occupazionale sono state acquisite notizie dalla locale Direzione provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro.

In via preliminare, si informa che, con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, è stato approvato il programma per crisi aziendale presentato dal C.U.D. per il periodo 1° maggio 1996-30 aprile 1997. Contestualmente è stata autorizzata l'erogazione, del trattamento relativamente al 1° semestre (1° maggio 1996-31 ottobre 1996).

L'istanza di proroga concernente il secondo semestre è, al momento, in fase istruttoria.

L'Ufficio periferico ha reso noto che il piano di risanamento, elaborato sulla base del portafoglio commesse già acquisito, in parte già contrattualizzato, prevede la ripresa delle attività del Consorzio, con un rientro parziale di 60 unità nel biennio ed un flusso netto positivo che dovrebbe consentire l'avvio del piano di rientro dei debiti.

Le notizie fornite dall'Ufficio di Cosenza evidenziano, inoltre, una ulteriore iniziativa: la presentazione alla Regione Calabria di un progetto di riqualificazione per parte del personale posto in CIGS. La relativa istruttoria è in corso.

In conclusione, le prospettive, sia per quanto attiene al rilancio delle attività sia per quanto riguarda il personale, sono connesse alla ulteriore fruizione della CIGS, all'avvio dei progetti già acquisiti ma non ancora contrattualizzati, nonché allo sblocco dei contributi previsti nel Piano triennale dell'Università. Particolare rilievo

assumono, infine, in questo contesto, le eventuali nuove commesse in materia di formazione e di istruzione universitaria a distanza, settori nei quali il Consorzio ha raggiunto un elevato livello di professionalità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GIULIETTI, RAFFAELLI, LORENZETTI, AGOSTINI e BRACCO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 8 ottobre 1996, gli interroganti hanno presentato una interrogazione a risposta scritta circa la gravissima situazione relativa agli infortuni mortali sul lavoro in Umbria;

ad oggi non è stata data alcuna risposta;

nel frattempo i morti sul lavoro sono saliti da diciannove a ventuno;

nella giornata del 16 dicembre 1996, l'ennesimo infortunio mortale: è stato schiacciato da un camion sull'asfalto un giovane di 28 anni, Patrick De Santis;

nel 1993 i morti furono diciassette, nel 1994 ventuno, nel 1995 venti;

gli incidenti sul lavoro complessivamente nel 1994 sono stati 23.516, nel 1995 sono stati 21.718;

a questa situazione fanno fronte cinque aziende sanitarie regionali con compiti di prevenzione; in questi servizi, pur essendo organici coperti nei settori dell'ambiente-lavoro, emerge tuttavia difficoltà ad intervenire sull'insieme delle realtà produttive, vista la loro polverizzazione sul territorio;

da parte sia degli organi di vigilanza che dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, viene segnalato il mancato rispetto delle normative di sicurezza; la stessa associazione degli industriali denuncia il proliferare della pratica del subappalto, caratterizzata da crescente polveriz-

zazione e da una presenza costante della pratica del ribasso d'asta, che permette ad aziende provenienti dal mezzogiorno di acquisire lavoro, ma, nel contempo, di non rispettare contratti e retribuzioni salariali previste;

gli Ispettorati del lavoro provinciali di Perugia e Terni operano in condizioni di organico totalmente insufficienti;

all'ispettorato del lavoro di Perugia operano trenta unità, contro una dotazione organica prevista di sessantatré. Svolgono funzione ispettiva effettiva (sopralluoghi sui cantieri e nelle aziende) dieci unità, divise in cinque coppie, di cui sette ispettori, un assistente di vigilanza e due carabinieri;

a Terni l'organico previsto all'ispettorato del lavoro è di quarantatré unità, contro ventinove effettivi presenti; svolgono mansioni di ispezione sette ispettori, coadiuvati da due assistenti di vigilanza;

questa situazione sta diventando insostenibile per una comunità locale costretta mediamente a denunciare un morto sul lavoro al mese, frutto anche di ritmi di lavoro sempre più intensi e di utilizzo dei contratti di formazione lavoro, spesso privi di ogni reale fase formativa, con immediato inserimento nelle attività produttive, con pericoli per i giovani inseriti ben intuibili dai numeri dei tanti infortuni sul lavoro;

molte aziende della regione dell'Umbria sono ben lungi da aver dato attuazione all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;

appare dunque urgente la riattivazione della Commissione di indagine parlamentare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che operò con grande efficacia nella scorsa legislatura —:

se non ritenga immediatamente necessario provvedere all'integrazione degli organici previsti. (4-06198)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto prende le mosse dall'elevato tasso di infortuni sul lavoro registrato nella Regione Umbria per sollecitare, da un lato, la riattivazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, dall'altro, iniziative per il potenziamento degli organici del settore ispettivo dell'Amministrazione.*

Per quanto concerne la Commissione d'inchiesta, trattandosi di uno strumento costituzionalmente previsto inerente alla funzione di controllo delle Camere, l'Amministrazione non può che aderire alle iniziative che in tal senso vorranno essere adottate.

Com'è noto alla S.V., sulla tematica della sicurezza ed igiene del lavoro è stata disposta, nel mese di dicembre u.s., una indagine conoscitiva dalle competenti Commissioni del Parlamento. Allo scopo è stato istituito, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Regolamento del Senato, un Comitato Paritetico incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.

Prima di illustrare le iniziative assunte dall'Amministrazione per il potenziamento degli organici succitati, si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni in merito agli operatori della vigilanza nel settore della prevenzione infortuni.

Com'è noto alla S.V., infatti, la legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale ha trasferito le funzioni di vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro alle Aziende Sanitarie Locali, residuando agli uffici ispettivi del Ministero le funzioni di polizia giudiziaria.

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 626/94 ha ribadito la competenza amministrativa delle strutture sanitarie facendo salve le attribuzioni degli uffici ispettivi in base a norme previgenti (radiazioni ionizzanti, collaudi e verifiche ponteggi sospesi motorizzati, collaudi e verifiche ascensori e montacarichi, vigilanza congiunta con le FS per infortuni negli impianti ferroviari, ecc.).

Il medesimo articolo 23 prevede, inoltre, che venga effettuata anche dagli organi ispettivi del lavoro la vigilanza per le attività lavorative comportanti rischi elevati, che

dovranno essere individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne, in particolare, la Regione Umbria, i dati forniti dalla Direzione Regionale di Perugia confermano le cifre indicate nel documento parlamentare.

L'Ufficio periferico conferma, altresì, che il settore con maggiore incidenza infortunistica è quello dell'edilizia, caratterizzato dall'affidamento di lavori in sub appalto.

Il fenomeno è attentamente seguito dagli enti locali. È stato istituito con legge regionale un Osservatorio regionale sugli appalti, relativamente alle opere pubbliche aggiudicate nell'anno 1995 e nei primi mesi del 1996.

In tale contesto gli interventi ispettivi degli organi del Ministero sono concertati con gli analoghi organi delle Aziende Sanitarie Locali.

Gli organi di vigilanza della regione Umbria operano, inoltre, in stretto raccordo con le Prefetture locali le quali hanno promosso l'istituzione di Comitati Provinciali di coordinamento nella pubblica amministrazione.

Per quanto concerne la consistenza numerica del personale ispettivo in servizio nelle sedi periferiche dell'Umbria non si può che convenire con il giudizio di insufficienza espresso dall'interrogante.

L'impegno del Ministero è, infatti, nel senso di porre in essere tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al rafforzamento degli organici.

L'Amministrazione, in primo luogo, si è attivata nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 29/93. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

La praticabilità di tali soluzioni è, peraltro, subordinata ad una ulteriore auto-

rizzazione di legge, visti i ricorrenti provvedimenti normativi che hanno posto dei limiti alle assunzioni nel settore pubblico.

In tal senso il Ministero, in occasione dell'esame per l'approvazione del disegno di legge finanziaria, si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'VIII qualifica funzionale in relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel D.P.C.M. 7 maggio 1996.

L'autorizzazione è stata concessa per l'assunzione di 190 unità.

L'Amministrazione procederà, inoltre, ad espletare gli adempimenti relativi al concorso per la copertura di 235 posti di VIII qualifica funzionale, da destinare agli uffici periferici dell'Amministrazione. La relativa procedura era stata, infatti, oggetto di un provvedimento di sospensione da parte del giudice amministrativo a seguito del ricorso proposto da alcuni dipendenti.

Le inevitabili difficoltà operative registrate in alcuni uffici periferici in ragione della carenza di personale atto a svolgere le funzioni ispettive, hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto è stato utilizzato l'istituto della mobilità interna mediante il distacco di personale dalle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei di vigilanza.

È stata prevista, poi, la riqualificazione, mediante specifici corsi, di personale di VII qualifica funzionale degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Si segnala, inoltre, che l'organico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri — 230 unità — assegnati al settore ispettivo, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 520/55, è stato incrementato di 143 unità. Le immmissioni in servizio avvengono a seguito della frequenza di un corso di legislazione sociale organizzato dal Ministero e del superamento dei relativi esami.

Un ulteriore elemento di cui occorre tenere conto nella prospettiva del rafforzamento degli organici è rappresentato dal processo di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero. È stato, infatti, recentemente emanato un decreto diretto-

riale con cui sono stati definiti i criteri generali di organizzazione dei nuovi uffici unificati, in attuazione del regolamento ministeriale del 7.11.96 n. 687 (G.U. n. 17 del 22.1.1997).

Dal processo di accorpamento delle strutture potrà derivare una diversa distribuzione delle risorse umane.

In conclusione, si ritiene pertinente all'oggetto dell'interrogazione fare un breve riferimento alla legge n. 59/97 che prevede la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Si è dell'avviso, infatti, che il perfezionamento di tale riforma potrà concorrere a realizzare un efficiente utilizzo del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LA MALFA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

la regione Lazio, sin dal 1985, ha approvato e finanziato, per complessivi 5.250.000.000, il programma di completamento e di sviluppo dell'ospedale Santissimo Salvatore di Palombara Sabina;

i relativi lavori, già appaltati, furono bloccati dalla regione Lazio in quanto l'importo complessivo degli stessi era superiore ai finanziamenti concessi;

la Usl, Rm G, su indicazione della regione Lazio, affidava con atto deliberativo l'incarico all'architetto Orazio Caporro per la redazione di un nuovo progetto rapportato alle nuove esigenze e alle disponibilità finanziarie;

in data 25 settembre 1996, l'architetto Caporro ha consegnato alla direzione generale della Usl Rm G una bozza di progetto, redatta su indicazione della stessa Usl Rm G, che prevede complessivamente 147 posti letto così suddivisi: cinquanta Chirurgia, cinquanta Medicina, venticinque Ortopedia, ventidue Riabilitazione;

numerosi cittadini residenti nel comprensorio Sabino-Tiburtino-Nomentano preferiscono essere ricoverati presso l'ospedale Santissimo Salvatore per l'efficienza, la modernità e la vicinanza dello stesso alle loro residenze;

l'amministrazione provinciale di Roma, con il pieno sostegno dei sindaci interessati, ha finanziato, per complessivi tre miliardi e cinquecento milioni, la sistemazione della strada provinciale «cinque Sassi», al fine di renderla il collegamento di struttura ospedaliera di Palombara Sabina e con quelle esistenti presso il comune di Guidonia-Montecelio;

l'interrogante è venuto a conoscenza della probabile decisione della Usl RM G, adottata senza alcun coinvolgimento della conferenza dei sindaci e delle organizzazioni sindacali, di trasferire il reparto di chirurgia all'ospedale Santissimo Salvatore di Palombara Sabina presso l'ospedale di Monterotondo;

è enorme il disagio ed il profondo sconcerto creato tra le popolazioni dei comuni di Palombara Sabina e di Guidonia Montecelio, nonché di tutto il comprensorio della Sabina romana;

manca un piano di riferimento regionale ed in altre circostanze non si è provveduto a chiudere l'esercizio di divisioni di piccoli ospedali;

esiste un finanziamento di 5.250.000.000 per il completamento e la ristrutturazione dell'ospedale —:

se intenda o meno intervenire sulla vicenda per la tutela delle popolazioni interessate, tutela che richiede la presenza territorio di strutture idonee ed autosufficienti;

quali misure intenda adottare perché l'ospedale Santissimo Salvatore di Palombara Sabina venga completato in tempi quanto più possibile ravvicinati, stante la disponibilità di mezzi finanziari occorrenti per il completamento. (4-05434)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.

Si è appreso, al riguardo, che la proposta di deliberazione riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera — ai sensi della legge n. 382/96 — è stata approvata dalla Giunta Regionale, in data 27 dicembre 1996 e poi trasmessa all'esame della competente Commissione Consiliare.

Lo stesso provvedimento conterrebbe un piano per la organizzazione del sistema di emergenza-urgenza sanitaria nel Lazio, che dovrà essere realizzato nell'arco del triennio 1997/99 e che mira a garantire una risposta effettiva alle domande di emergenza, individuando, oltretutto, quale sede di Pronto Soccorso, il Presidio Ospedaliero di Palombara Sabina.

In merito al trasferimento del Reparto di chirurgia dell'Ospedale di Palombara Sabina, all'ospedale di Monterotondo — cui fa riferimento l'interrogazione — stando a quanto riferito dal Direttore Sanitario della Azienda U.S.L. RM «G», non sarebbe stato adottato alcun provvedimento in tal senso.

Per quanto riguarda, infine, lo stato di utilizzo dei fondi a suo tempo assegnati all'Azienda U.S.L. RM «G» per realizzare il programma di completamento e sviluppo del nosocomio di Palombara Sabina, mancano tuttora i relativi elementi di valutazione dal competente Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, che dovranno pervenire attraverso il Commissariato del Governo nella Regione.

Il Ministro della sanità: Bindi.

LUCÀ. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'emissione da parte dell'Inps dei bollettini per il versamento dei contributi previdenziali dei commercianti sul maggiore reddito derivante dal concordato fiscale, sono stati riscontrati errori di

rilevante e diffusa entità che hanno creato sconcerto e disagio tra i contribuenti —:

se sia informato delle predette gravi inesattezze da parte dell'Inps e se sia a conoscenza della vastità del fenomeno;

se tali errori siano da attribuire a mere inesattezze formali o, al contrario il ricalcolo sia stato effettuato sulla base, di una errata interpretazione delle disposizioni normative vigenti;

se non ritenga, in tal caso, opportuno intervenire con una propria circolare, al fine di chiarire l'esatta interpretazione delle norme, dando al contempo disposizioni atte ad evitare ingiustificate richieste di pagamento, che esporrebbero l'ente previdenziale a sicuro contenzioso;

che cosa comunque intenda fare per evitare il ripetersi od il protrarsi di tale grave situazione. (4-06212)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

L'articolo 20 della legge n. 724/94 ha stabilito che l'accertamento definito con adesione, ai sensi degli articoli 2 bis e 3 della legge n. 656/94, rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.

La successiva legge n. 427/94, all'articolo 1, comma 1-bis, ha previsto che « l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza ».

Pertanto, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, l'INPS ha trasmesso ai soggetti interessati i bollettini di pagamento prestampati da utilizzare alle scadenze del 31 dicembre 1996 e 31 marzo 1997, in conformità a quanto stabilito dai Ministeri del Lavoro e del Tesoro.

In taluni casi l'INPS, operando sulla base delle informazioni pervenute, non ha potuto suddividere il reddito delle imprese familiari tra i componenti delle imprese stesse e lo ha attribuito per intero al titolare.

Per ovviare a tale inesatta determinazione dell'importo dovuto, l'Istituto si è attivato al fine di consentire alle sedi periferiche la possibilità di stampare un duplicato dei bollettini, con importo rideterminato sulla base anche della sola dichiarazione degli interessati.

Per quanto concerne, infine, i contribuenti che hanno concordato con l'Amministrazione finanziaria un reddito inferiore al minimale di legge, si precisa che i bollettini di versamento sono stati inviati solo a coloro che non avevano provveduto, per gli anni interessati al concordato, al versamento dei contributi dovuti.

I suddetti importi sono stati richiesti, come previsto dalla legge n. 427/95, nella misura ridotta del 60 per cento dei redditi concordati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione. — Per conoscere:*

quali siano i reali motivi per cui ai docenti andati in pensione il 1° settembre 1995, malgrado siano passati quasi tre mesi, non sia stata corrisposta la liquidazione di fine rapporto;

se il ritardo sia imputabile all'Inpdap o ai provveditorati agli studi, ritardo peraltro inconcepibile, visto che gli insegnanti hanno comunicato di andare in pensione entro il 31 marzo, e quindi vi è stato tutto il tempo per predisporre i provvedimenti;

cosa intendano fare per sollecitare la definizione delle « laboriose » pratiche e garantire a quanti sono andati in pensione la dovuta « buonuscita », ulteriori ritardi non essendo ammissibili, né potendo trovare plausibile e corretta giustificazione.

(4-05037)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in oggetto la S.V. On.le pone all'attenzione i presunti ritardi con cui l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica procederebbe alla liquidazione delle prestazioni di buonuscita a favore del personale docente.*

A tale proposito l'INPDAP ha fatto presente che laddove si registrano ritardi da parte dell'Istituto le cause sono essenzialmente imputabili alla mancata trasmissione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza degli iscritti, della documentazione di rito (prospetto di liquidazione, stato di servizio aggiornato alla data di cessazione), secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 1032/73.

Di fatto, nelle sedi periferiche in cui la documentazione viene inviata tempestivamente, non si evidenziano giacenze di pratiche.

Peraltro, a volte si registrano ritardi nel pagamento della liquidazione di fine rapporto per motivazioni di diversa natura, quali, ad esempio, la necessità di esperire particolari istruttorie per specifiche categorie di iscritti, che richiedono un iter più complesso.

L'Istituto, comunque, ha assicurato di essersi attivato presso le sedi periferiche per superare le difficoltà riscontrate, verificando, in molti casi, uno snellimento dell'iter procedurale dei provvedimenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se non intenda eliminare la erogazione di denaro pubblico ai giornali ed invece fornire agevolazioni tariffarie, da quelle postali a quelle telefoniche e di energia elettrica. Si è verificato sin'oggi che sono stati concessi finanziamenti ad alcuni giornali, anche a quelli di carattere commerciale (compresa la stampa fumettistica od oscena), mentre addirittura sono stati esclusi dai benefici*

alcuni organi di stampa periodica che trattano temi di economia e politica. Una agevolazione tariffaria per la stampa quotidiana e periodica non commerciale va prevista, eliminando qualsiasi finanziamento. (4-05364)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La legge 7 agosto 1990, n. 250 sulle provvidenze per l'editoria disciplina la concessione di finanziamenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici; in particolare i commi 2, 3 e 10 dell'articolo 3, prevedendo i requisiti che le suddette imprese devono possedere per accedere a tali contributi, fanno riferimento esclusivamente all'assetto strutturale delle stesse nonché a determinate caratteristiche tecniche dei giornali (per esempio il numero minimo di copie, la percentuale di ricavi pubblicitari) e non al loro contenuto.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni cui fa riferimento l'On.le interrogante, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

La stampa quotidiana e periodica fruisce, attualmente, di determinate agevolazioni tariffarie in materia di spedizioni postali disposte, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'articolo 2, commi 26 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, a decorrere dal 1° aprile 1997, dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ». Entrambe le disposizioni legislative escludono le pubblicazioni pornografiche dal godimento di tali benefici.

Per quanto concerne, infine, le riduzioni sulle tariffe telefoniche, si evidenzia come le stesse siano già da tempo in vigore, secondo quanto dispone l'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

Il Sottosegretario di Stato per l'editoria: Parisi.

MAMMOLA, ROSSO, DI LUCA, ARMO-SINO e VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede l'obbligo della denuncia delle collaborazioni e l'iscrizione presso una gestione separata dell'Inps, finalizzata alla copertura pensionistica di tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

tale iscrizione comporta, ai sensi del successivo comma 29 della stessa legge n. 335 del 1995, il pagamento di un contributo del dieci per cento dei compensi percepiti;

malgrado le denunce di iscrizione siano già pervenute da alcuni mesi presso le sedi dell'Inps, molti degli stessi uffici provinciali non hanno ancora provveduto ad assegnare a ciascun lavoratore un numero di pratica cui abbinare i versamenti che stanno man mano affluendo; tale mancata assegnazione determinerà senza alcun dubbio problemi nel momento in cui, al fine di determinare l'ammontare delle pensioni, dovrà essere ricostruita per ciascun soggetto la situazione dei versamenti;

la mancata assegnazione del numero di posizione è ancor più grave per i lavoratori ultrasessantenni, che difficilmente potranno maturare un diritto ad una pensione integrativa, dato il breve periodo di presunto lavoro futuro e per i quali le sedi provinciali dell'Inps dovranno calcolare in tempi brevi l'ammontare dei versamenti effettuati per l'attribuzione dei benefici in conseguenza spettanti —:

se la mancata attribuzione del numero di posizione cui debbono far capo i versamenti, che già affluiscono all'Inps da alcuni mesi, sia dovuta alla disorganizzazione degli uffici ovvero alla convinzione

dei funzionari di detto istituto che si tratti, al momento, di lavoro inutile, perché non verranno restituiti i versamenti a coloro che non riusciranno a maturare la pensione;

se non ritenga opportuno intervenire per imporre all'Inps rapidi interventi per l'attribuzione di un numero di posizione per ciascun soggetto, anche al fine di assicurare i lavoratori circa l'effettiva destinazione del contributo. (4-03742)

RISPOSTA. — *Il documento parlamentare presentato prende le mosse dalle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, in base alle quali sono tenuti all'iscrizione presso una apposita questione separata dell'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e successive modificazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 49 del medesimo T.U. e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge n. 426/71.*

Tale iscrizione comporta, ai sensi del comma 29 dell'articolo 2 della stessa legge sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il pagamento di un contributo del 10 per cento dei compensi percepiti.

Le perplessità manifestate nell'interrogazione attengono alla presunta circostanza che, malgrado le denunce di iscrizione siano pervenute già da tempo presso le sedi dell'INPS, alla fine dello scorso anno molti degli uffici provinciali non avevano ancora provveduto ad assegnare a ciascun lavoratore un numero di pratica cui abbinare i versamenti che stavano via via pervenendo; tale mancata assegnazione determinerebbe

sempre secondo le affermazioni contenute nel documento parlamentare, problemi nel momento in cui, al fine di determinare l'ammontare delle pensioni, dovrà essere ricostruita per ciascun soggetto la situazione dei versamenti.

A tale proposito si ritiene che i timori fin qui esposti non siano fondati, poiché l'Istituto, già dagli ultimi mesi del 1996, ha prescelto il codice fiscale quale elemento base per identificare i lavoratori in questione ai fini della relativa posizione assicurativa.

Infatti il comma 27 dell'articolo 2 citato prevede che i soggetti tenuti all'iscrizione debbano comunicare all'INPS oltre alla data d'inizio dell'attività lavorativa, ai dati anagrafici e al domicilio, anche il codice fiscale.

Ai fini, pertanto, dell'individuazione dei soggetti interessati, risulta superfluo assegnare loro numeri di posizione, matricola o altri particolari elementi identificativi.

Infine, l'Istituto ha fatto presente che le procedure necessarie per la costituzione degli archivi informatizzati per l'imputazione dei versamenti e delle posizioni contributive ai soggetti in parola sono in corso di definizione da parte degli uffici centrali competenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale 17 novembre 1995, il ministero della difesa bandiva un concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato;

detto concorso si concludeva, con graduatoria approvata con decreto ministeriale del 22 novembre 1996, con la nomina dei quindici vincitori, più venti successivi « idonei » in graduatoria;

il ministero, in data 5 novembre 1996, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88, quarta serie speciale, bandiva un nuovo concorso per la

nomina di tredici tenenti in spe del corpo di commissariato;

tale vuoto in organico poteva essere tranquillamente colmato attingendo alla graduatoria del precedente freschissimo concorso, che ne offriva ampia capienza;

un nuovo concorso produce ovviamente una spesa discreta, la cui entità l'interrogante gradirebbe conoscere (spese generali più compenso alla commissione giudicante);

tale modo di gestire le assunzioni, non in linea con la politica di serio risparmio proclamata dal Governo, sottintende il desiderio di procedere ad assunzioni « particolari », non riscontrate tra gli idonei del precedente concorso —:

quali siano le motivazioni amministrative di tale anomala azione della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, 1° divisione-reclutamento;

se non ritenga di revocare il bando successivo — su richiamato — e di immettere in servizio i primi tredici (sui venti idonei) del precedente appena concluso concorso, per risparmiare tempo (almeno un anno per espletare il nuovo concorso) e denaro pubblico con un atto di giustizia che darebbe prova ampia di serietà e correttezza di governo. (4-06387)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti formulati dall'On.le interrogante, si fa presente che questo Ministero provvede ad emanare i bandi di concorso secondo una pianificazione annuale che tiene conto delle vacanze organiche prevedibili nei vari ruoli e dei corrispondenti posti da mettere a concorso.*

In relazione alle previste vacanze organiche per gli anni 1996 e 1997 nel ruolo dei tenenti in spe del Corpo di commissariato, si è provveduto all'emanazione dei rispettivi bandi in data 17 novembre 1995 e 5 novembre 1996 in base all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, il quale

prevede che i posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento siano stabiliti di volta in volta con determinazione del Ministro per la Difesa.

L'articolo 2 della suddetta Legge n. 1414 stabilisce altresì che eventuali, ulteriori nomine, in caso alcuni posti messi a concorso restino scoperti, possano avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria. L'articolo 4, poi, prevede che la nomina dei tenenti decorra dalla stessa data di approvazione della graduatoria.

Il combinato disposto di questi due articoli non consente la nomina degli idonei non vincitori del primo concorso come vincitori del secondo concorso, dal momento che non è possibile colmare le vacanze organiche del secondo concorso bandito il 5 novembre 1996 e che si determineranno il 31 dicembre 1997, attingendo dalla graduatoria di quello precedente, approvata il 22 novembre 1996 e valida fino al 22 maggio 1997.

In altre parole non è consentita la nomina sotto la stessa data di Ufficiali destinati a colmare vacanze prevedibili in due anni successivi.

In relazione alle spese che l'Amministrazione dovrà sostenere a seguito dell'emana-zione del secondo bando di concorso, si fa presente che la maggior parte delle fasi concorsuali si svolgeranno in Foligno presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e le rimanenti presso altre installazioni della Difesa (ad. es. ospedali militari), con il preciso scopo di ridurre all'essenziale gli oneri.

Le spese relative ai compensi da corrispondere alla commissione giudicatrice, al personale di vigilanza, per missioni e cancelleria, sono state stimate complessivamente in circa 12 milioni.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il Ministero ha operato in perfetta aderenza alla normativa in vigore, consentendo alla Forza armata interessata, a fronte di un contenuto onere finanziario, di operare una nuova scelta, su di un numero elevato di candidati, fra i quali giovani laureati che per la prima volta avranno

l'opportunità di partecipare al concorso ed ai quali tale possibilità verrebbe altrimenti rinviata.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MOLINARI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato. — Per sapere — premesso che:

il consorzio Cibar, che agisce prevalentemente nel settore metalmeccanico, raggruppa cinque aziende: Antares, Alusud, Czsud, Nailochips, Aster. Tale complesso è insediato nell'area industriale di Baragiano (PZ) ed è sorto con il concorso dei finanziamenti previsti dalla legge n. 219 del 1981. Attualmente, il consorzio occupa centodieci lavoratori, tutti assunti nel 1989 ed ex dipendenti della Rototuft e Polichips, aziende appartenenti al gruppo Marzotto. I dipendenti del consorzio hanno goduto per sei mesi (*rectius* dal 18 febbraio 1990 al 18 agosto 1990) del trattamento economico previsto dalla cassa integrazione guadagni intervento straordinario (legge n. 233 del 1991). Al termine del periodo sopraindicato, è stata inoltrata dagli organi competenti la richiesta al Cipi di ulteriori 36 mesi di cassa integrazione. Ai lavoratori, tuttavia, sono state corrisposte soltanto diciotto mensilità (agosto 1990-febbraio 1992); nulla è stato erogato delle 18 successive (febbraio 1992-agosto 1993) —:

i motivi per i quali gli addetti del consorzio Cibar non abbiano usufruito del restante trattamento di cassa integrazione richiesto. A tal proposito si ricorda che, in questi anni ci sono stati motivi di contrasto tra il ministero dell'industria ed il ministero del lavoro. Il primo, infatti, ha più volte concesso proroghe per il completamento dell'investimento riconoscendo, indirettamente, serietà e fattibilità dell'iniziativa del consorzio Cibar; viceversa il Ministro del lavoro, di concerto con il Cipi, ha ridimensionato la stessa erogando soltanto parte della cassa integrazione richiesta. Il consorzio Cibar ha comunque com-

pletato la riassunzione di tutti i lavoratori nel recente mese di luglio 1996. (4-02686)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto per la parte di rispettiva competenza.*

Il Consorzio CIBAR ha usufruito dell'intervento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria dal febbraio 1990 al febbraio 1992 con la causale della riconversione aziendale.

Successivamente il Consorzio ha proposto istanza di CIGS per il periodo dal 1° marzo 1992 al 18 agosto 1993.

Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41/86, nella seduta del 5 aprile 1995, ha espresso parere negativo in quanto dall'indagine istruttoria risultava che l'azienda « non aveva ultimato i lavori di ristrutturazione previsti, né aveva provveduto ad indicare il termine di ultimazione degli stessi ».

Con decreto ministeriale n. 18249 del 12 luglio 1995, recante la medesima motivazione espressa dal Comitato tecnico, è stata rigettata la richiesta di CIGS.

A seguito dell'emanazione del provvedimento negativo, l'azienda ha proposto domanda di riesame. In ordine a tale ulteriore istanza, il Comitato tecnico ha confermato il parere precedentemente espresso, non ritenendo che sussistessero validi elementi atti a rivedere le decisioni assunte.

Con telex del 8 agosto 1996 è stato confermato il provvedimento negativo già adottato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i decreti-legge n. 300 del 3 giugno 1996 e n. 404 del 2 agosto 1996 riconoscono alla Basilicata progetti di lavori socialmente utili per lavoratori in mobilità per l'anno 1996;

in data 12 luglio 1996, la commissione regionale per l'impiego ha deliberato la prosecuzione dell'utilizzazione dei lavora-

tori cui scade il regime di mobilità nel corso del 1996 e l'ammissione al sussidio di detti lavoratori;

nonostante tali provvedimenti, i lavoratori suddetti non ricevono detto sussidio per il mancato accreditamento all'Inps del fondo formativo menzionato nel decreto n. 404 del 1996 —:

quali siano i motivi del ritardo nell'assegnazione dei suddetti fondi e quali azioni intenda intraprendere in merito.

(4-03309)

RISPOSTA. — *La vicenda segnalata nell'interrogazione in oggetto aveva già trovato soluzione nel dicembre dello scorso anno.*

In tale data, infatti, la Sede INPS di Potenza aveva già provveduto a disporre il pagamento dei sussidi spettanti ai lavoratori aventi titolo e residenti in tale provincia.

Per quanto concerne, invece, le sedi di Matera e il Centro Operativo di Policoro, l'Istituto ha reso noto che avrebbe provveduto al pagamento dei relativi sussidi, via via che fossero pervenuti i provvedimenti della Commissione Regionale per l'Impiego della Basilicata di autorizzazione all'utilizzazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, per i quali era prevista la cessazione del trattamento di mobilità nel corso del 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la ditta siderurgica ex Omsav di Savona è stata dichiarata fallita:

sono stati applicati 70 prepensionamenti nei confronti dei 93 dipendenti;

al momento attuale 23 dipendenti sono ancora in attesa che vengano prese decisioni nei loro confronti;

con decreto legge 27 maggio 1996, n. 295, in materia previdenziale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 maggio

1996, sono stati resi disponibili ulteriori 1600 prepensionamenti, ai quali vanno aggiunti circa 200 ulteriori prepensionamenti residui dei 920 indicati nel decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451;

pertanto appare necessario che vengano presi in considerazione gli attuali 23 dipendenti dell'Omsav, per i quali appare opportuna l'applicazione del prepensionamento —:

se il Governo intenda dare seguito all'applicazione del prepensionamento ai 23 dipendenti dell'Omsav, e, se ciò non dovesse avvenire, quale siano le ragioni che vedono privilegiare altre scelte. (4-00964)

RISPOSTA. — La questione relativa alla situazione dei lavoratori ex dipendenti della fallita ditta OMSAV è stata definita a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 21 dicembre 1996 (pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 1996).

Tale provvedimento reca « integrazione al piano di prepensionamenti per il settore siderurgico previsto dall'articolo 8 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 ».

Come si evince dalla tabella allegata al decreto, tra le imprese del settore impiantistica è ricompresa anche la ditta menzionata nel documento parlamentare.

In conseguenza di ciò, l'Inps ha provveduto a liquidare le prestazioni ai 22 lavoratori interessati con decorrenza gennaio 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NARDINI e GIORDANO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori Gepi, un tempo delle ferriere di Giovinazzo (Bari), per accedere ai decreti di prepensionamento e alla rivalutazione delle pensioni, sono stati accorpatis nel codice Inps non rispondente a quello dei lavoratori metalmeccanici;

questo errore ha comportato, da un lato, la esclusione dai decreti per la ripartizione della riserva d'unità prepensionabili (decreti ministeriali 7 dicembre 1994 e 17 maggio 1996) nell'ambito del piano di prepensionamenti per il settore siderurgico ex articolo 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (ultimo decreto di ripartizione 8 agosto 1996), e, dall'altro, una svalutazione ai fini pensionistici dovuta alla diversità di codice;

in riferimento alla legge n. 223 del 1991, articolo 16, comma 1, ed articolo 24, i lavoratori Gepi in Lsu avrebbero avuto diritto a percepire indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 2, mentre sono stati posti in mobilità a norma dell'articolo 6, cioè senza fini economici; inoltre non è stato applicato l'articolo 8, commi 6 e 7;

in conseguenza di tutto ciò, i lavoratori, finito il periodo di cassa integrazione durante il quale hanno svolto periodi di Lsu, sono stati posti nel 1995 in mobilità senza fini economici, entrando direttamente in sussidio di disoccupazione corrisposto peraltro solo agli impiegati in Lsu e per il solo periodo lavorato —:

cosa intenda fare per sanare tale situazione e affinché i lavoratori si vedano attribuita la mobilità ordinaria, secondo quanto prevede la legge n. 223 del 1991 agli articoli 7 e 8, commi 6 e 7;

cosa intenda fare per il riconoscimento dei contributi e l'applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori in Lsu;

cosa intenda fare per sanare l'errata applicazione ed interpretazione delle norme da parte dell'Inps. (4-04569)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione parlamentare presentata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente, in primo luogo, che l'iscrizione delle società costituite dalla Gepi nel « ramo industria » è stata decisa nella seduta del 20.01.1982, dal competente Comitato Speciale per gli Assegni familiari. Tale iscrizione

esplica i suoi effetti in relazione agli adempimenti di natura contributiva nei confronti dell'Istituto.

Per quanto concerne l'esclusione dei lavoratori della Gepi dal piano dei pre pensionamenti di cui all'articolo 8 della legge n. 451/94, questi sono stati previsti in favore dei dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico, nonché delle imprese di impiantistica industriale dello stesso settore. Nessun posto risulta riservato nel provvedimento ai dipendenti delle ex Ferriere di Giovinazzo poiché l'attività svolta da questa impresa non rientra nel settore siderurgico.

In merito a quanto segnalato nel documento parlamentare relativamente all'indennità di mobilità, l'INPS ha riferito che i lavoratori in questione, i quali godevano del trattamento di integrazione salariale dal 1979, hanno beneficiato di varie proroghe fino all'11.08.92, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge n. 223/91.

Successivamente, sono state disposte ulteriori proroghe, secondo le disposizioni di legge, fino al 31 maggio 1995, con conseguente riduzione della durata dell'indennità di mobilità.

In tale data, al termine della fruizione del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori sono stati licenziati; a quelli aventi diritto ad una residua indennità di mobilità l'Istituto ha corrisposto la prestazione per il periodo spettante ai sensi della legge n. 223/91 e, in seguito, se utilizzati in lavori socialmente utili, il sussidio di disoccupazione.

Ai lavoratori che non avevano più diritto all'indennità di mobilità, in quanto la prestazione si era esaurita per le riduzioni previste durante il godimento della cigs, è stato direttamente corrisposto il relativo sussidio di disoccupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

OLIVO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premezzo che:

gli istituti di patronato svolgono la loro attività in forma assolutamente gra-

tuita a tutela e difesa degli interessi dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e di tuffi i cittadini più in generale;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato che dispone in materia, l'attività di patrocinio suscettibile di valutazione ai fini delle erogazioni di contributi di finanziamento è quella che si concreta in interventi del patronato definiti positivamente in favore degli assistiti, di cui all'articolo 1 del DLLPS 29 luglio 1947, n. 804;

gli istituti hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo importante, assicurando l'assistenza amministrativa ai cittadini su tutto il territorio italiano e all'estero, là dove nessuna struttura pubblica può sostituirsi, registrando negli ultimi anni una mole di attività statisticata dell'ordine di circa 32 milioni di prestazioni erogate;

i fondi per il finanziamento degli stessi vengono tratti dal monte salari, e quindi dagli stessi lavoratori; infatti il fondo pro-patronati viene costituito dall'applicazione di un'aliquota da parte del Ministero del Lavoro sul gettito dei contributi, a carico di tutti i lavoratori, che affluiscono alle casse previdenziali —:

se condivida la decisione grave di chiusura drastica di queste importanti istituzioni e se questo possa essere fatto anche in presenza di un impegno del ministero del lavoro di ridisegnare un'ipotesi di riforma concertata con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria e gli stessi istituti;

se non ritenga scorretto, nel momento in cui in Parlamento si chiede un'apertura di credito nei confronti del Governo (richiesta motivata dalla necessità di una revisione complessiva delle norme che regolano gli istituti richiamati nello stesso decreto), che si proceda per contro, con quanto previsto nel decreto-legge n. 323, articolo 6, comma 1 che prevede un'automatismo che si esaurisce nel 2003, alla chiusura degli istituti in modo drastico ed

unilaterale, senza preventiva consultazione e in assenza di previsione di una apposita riforma. (4-01741)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V manifesta preoccupazioni in ordine al futuro assetto degli Istituti di Patronato alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323. Ulteriore perplessità è rappresentata, a giudizio dell'interrogante, dalla unilateralità delle iniziative adottate con il citato provvedimento, non precedute da una preventiva consultazione con le parti sociali.*

In via preliminare, si osserva che la disposizione normativa richiamata nel documento parlamentare stabilisce una riduzione del finanziamento dei patronati. La formulazione originaria della norma, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge, ha subito delle modifiche.

In particolare, la legge 8 agosto 1996, n. 425, di conversione del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, ha previsto che « l'aliquota percentuale da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale, è fissata, per gli anni 1997 e 1998, nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato rispettivamente per gli anni 1996 e 1997 ».

Il sistema di finanziamento delineato, recita la norma, è operante in attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Uno specifico impegno in ordine alla revisione della disciplina vigente è, invece, contenuto nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, da ultimo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510. La norma citata prevede, tra l'altro, un riordinamento della legislazione regolante i patronati da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Ciò in considerazione dell'insostituibile ruolo sociale svolto da tali istituzioni in favore di tutti i lavoratori, anche con riferimento all'evoluzione della legislazione in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria.

Al fine di dare attuazione all'impegno assunto, è stata costituita, in sede ministeriale, una apposita Commissione di studio, che vede la partecipazione di esperti, rappresentanti dei Ministeri interessati nonché degli Enti previdenziali. Il compito di tale organismo e quello di individuare principi e criteri direttivi in vista dell'adozione di un provvedimento legislativo di riforma.

La Commissione ha già tenuto una serie di incontri e di audizioni preliminari con le parti interessate (organizzazioni promotrici dei patronati, rappresentanti dei patronati stessi, esponenti degli Enti locali, del Ministero della Sanità e della Conferenza Generale Italiana dell'Emigrazione). Si rende noto che i lavori si trovano in fase di avanzata definizione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

OLIVO e MAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, vengono istituite le direzioni regionali del lavoro nelle varie regioni d'Italia;

tali direzioni verranno istituite presso i capoluoghi di regione, tranne che in Calabria;

nello stesso decreto con cui sono state istituite e ripartite fra le diverse città calabresi due differenti classi di uffici provinciali del lavoro, Catanzaro, capoluogo di regione, è stata inserita, inspiegabilmente, nella categoria meno significativa sotto il profilo del ruolo e dell'importanza;

l'amministrazione comunale di Catanzaro impugnerà tale decreto, per contestarne metodi e scelte, presso il tribunale amministrativo regionale per il Lazio —:

quali siano i motivi di decisioni così affrettate e chiaramente discriminatorie

nei confronti della città di Catanzaro, già gravemente penalizzata, negli anni precedenti, da un processo di decentramento parziale e privo di una strategia complessiva nell'ambito del territorio calabrese;

quali iniziative si intendano promuovere, nel quadro dell'ormai prossima riforma federalistica dello Stato e della valorizzazione del sistema delle autonomie, per restituire competenze, funzioni direzionali e dignità al capoluogo di regione.

(4-07632)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si precisa, in via preliminare, che il regolamento di riforma delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro prevede l'istituzione della Direzione Regionale del Lavoro « in ogni regione », come peraltro disposto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 537 del 1993 - e non « in ogni capoluogo di regione », come rappresentato dalla S.V. On.le.

Premesso ciò, si fa presente che per quanto concerne la Regione Calabria, la scelta della città di Reggio, piuttosto che di Catanzaro, è stata innanzitutto determinata dalla necessità di continuare a garantire sul territorio le sinergie sinora promosse dalle strutture regionali del Ministero da sempre operanti a Reggio Calabria. Peraltro risultano ubicati nella medesima città, il Consiglio regionale, il TAR ed altri importanti uffici statali, quali l'Ispettorato dipartimentale delle foreste, la Sovrintendenza archivistica e quella archeologica, il Genio Civile e Opere marittime nonché l'Agenzia per l'Impiego, anch'essa costituita ed operante a Reggio Calabria.

Si rappresenta, quindi, che motivi di razionalità e di economicità di gestione nonché di tutela delle condizioni di lavoro, hanno sconsigliato una soluzione diversa rispetto a quella adottata dal regolamento in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'ospedale « Vecchio Pellegrini » di Napoli, il centro trasfusionale e dialisi è ospitato in locali non idonei;

anche le ispezioni dei carabinieri del Nas hanno rilevato l'urgenza di individuare nuovi locali per il centro;

i locali adibiti al nuovo servizio trasfusionale sono tuttora occupati dalla direzione sanitaria, nonostante gli accordi raggiunti dalla stessa con le categorie sindacali e gli organismi istituzionali;

le nuove costose apparecchiature per la dialisi sono ancora imballate ed inutilizzate, con il rischio di possibili danneggiamenti;

sono numerose le difficoltà per gli utenti del centro trasfusionale, che da tempo aspettano il trasferimento, in locali idonei, del servizio trasfusioni e dialisi —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché si proceda all'immediato trasferimento, negli idonei locali, del centro trasfusionale e dialisi dell'ospedale « Vecchio Pellegrini ».

(4-05137)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, pervenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.

Si è appreso, al riguardo, stando alle notizie fornite dal Direttore sanitario dell'ospedale « Vecchio Pellegrini », che il Servizio Immuno-Trasfusionale SIT di tale Presidio Ospedaliero è stato trasferito nei locali della Direzione Sanitaria, sì da rendergli disponibili spazi più idonei al normale svolgimento della propria attività istituzionale oltretutto all'accoglienza dei donatori di sangue.

Per quanto concerne il collaudo delle apparecchiature, pare che il Primario del SIT abbia già avuto contatti con le Aziende

interessate e che non sussista alcun motivo ostativo al riguardo.

Per quanto concerne il Servizio Dialisi, risulta che sia stato già trasferito in un'altra ala dell'Ospedale, in ambienti più idonei e recentemente ristrutturati.

Il Ministro della sanità: Bindi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

presso l'ospedale « Pellegrini Vecchio » di Napoli, l'unificazione del reparto di chirurgia della mano con quello di ortopedia sta procurando malumori tra il personale medico e paramedico del primo reparto in quanto l'unificazione sta creando attualmente numerosi disservizi —:

se non ritenga utile invece mantenere l'indipendenza del reparto di chirurgia della mano dell'ospedale « Pellegrini Vecchio », anche in considerazione dell'importanza che riveste questo reparto per le continue urgenze. (4-06487)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, pervenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.*

Si è appreso, al riguardo, stando alle notizie fornite dal Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero « Vecchio Pellegrini » di Napoli, che quella Divisione di Ortopedia e Traumatologia non verrà unificata con la sezione « chirurgia della mano e nervi », così come riportato nell'interrogazione.

Risulta, invece, che ad ognuno dei due Reparti sia stato assegnato un proprio personale medico, infermieristico, ed ausiliario, con attività di reparto, di sala operatoria ed ambulatoriale completamente autonome tra loro.

Il Ministro della sanità: Bindi.

PENNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il Governo italiano, nel recepire la direttiva Cee n. 80/987, ha emanato il decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992, « Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro »;

presupposto della tutela è l'insolvenza accertata del datore di lavoro; essa si verifica: a) per i datori di lavoro soggetti al fallimento, con l'apertura di una procedura concorsuale o assimilata (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria); b) per i datori di lavoro non soggetti a fallimento (non imprenditori o cessati da oltre un anno), con un atto di esecuzione forzata che dimostri l'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali);

il fondo garantisce le mensilità di retribuzione diretta o indiretta relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che non siano state corrisposte per l'attività lavorativa che cada entro gli ultimi dodici mesi prima dell'apertura del fallimento o dell'esecuzione negativa;

numerosi sono i casi in cui all'azienda, successivamente al fallimento o concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 viene concessa, su richiesta del curatore fallimentare la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, a cui seguiranno i licenziamenti e la messa in mobilità dei lavoratori;

l'Inps, in questi casi, non riconosce la tutela espressa dalla direttiva Cee e dal decreto legislativo n. 80 del 1992; più precisamente, non riconosce ai lavoratori richiedenti le ultime tre mensilità;

per l'istituto di previdenza, la Cigs non interrompe il rapporto di lavoro con l'azienda, presso la quale gli interessati hanno prestato attività lavorativa;

la direttiva Cee emanata e così anche il decreto legislativo in argomento, si rife-

riscono espressamente agli ultimi tre mesi di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali in atto —: se non si ritenga che l'interpretazione dell'Inps sia palesemente in disaccordo con la direttiva emanata, e che tale comportamento determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori interessati, richieda un intervento del ministero, atto a chiarire e meglio specificare il contenuto della direttiva Cee in oggetto. (4-04345)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare presentato, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

L'intervento del Fondo di Garanzia per l'erogazione, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, delle tre mensilità di retribuzione, previsto dal decreto legislativo n. 80/92, è subordinato al licenziamento dei lavoratori.

Nel caso in cui detti lavoratori, successivamente alla dichiarazione di fallimento della ditta, vengano ammessi al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dalla legge n. 223/91, il rapporto di lavoro prosegue e si conclude soltanto a seguito di formale licenziamento al termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Da tale data, pertanto, deve essere computato l'arco temporale di 12 mesi entro il quale vanno collocate le tre mensilità non percepite dai lavoratori.

L'INPS ha precisato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 80/92, il pagamento della prestazione suddetta non è cumulabile, fino a concorrenza degli importi, con il trattamento di integrazione salariale straordinaria, frutto nei 12 mesi sopraindicati.

In tale quadro normativo, non è in facoltà dell'Istituto adottare comportamenti diversi da quelli che discendono dall'interpretazione letterale della legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RALLO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:

il signor Giovanni Virzi, beneficiario della pensione provvisoria n. 16170294 (posizione n. 921539) ha firmato, in data 29 marzo 1996, una dichiarazione di accettazione dei nuovi accertamenti sanitari, cui è stato sottoposto presso Marinfarm di Augusta il 4 marzo 1996;

lo stato di bisogno dell'interessato non gli consente di sopportare una lunga interruzione del trattamento pensionistico, che gli impedirebbe anche di rinnovare l'iscrizione nelle liste degli invalidi per servizio presso l'Uplmo di Trapani —:

quali siano i tempi occorrenti per la definizione della pensione spettante al signor Giovanni Virzi, il quale ha diritto e necessità di riscuoterla nel più breve tempo possibile. (4-05616)

RISPOSTA. — In merito alla pratica di pensione privilegiata ordinaria in favore dell'ex marinaio Giovanni VIRZI, si fa presente che, acquisita recentemente la prescritta documentazione amministrativa e medico legale, si è reso possibile attribuire al predetto — con decreto n. 260 in data 9 dicembre 1996 — il trattamento privilegiato ordinario tabellare di 8° ctg. per l'infermità: « Esiti fibrotici di pregresso processo specifico bilaterale » a decorrere dal 3 novembre 1992 e da durare a vita.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Ragioneria centrale presso questo Ministero per il contestuale invio sia del ruolo di pagamento alla Direzione provinciale del tesoro di Trapani che del fascicolo degli atti alla Corte dei conti per la registrazione.

Si precisa che, in attesa di tale registrazione, la cennata Direzione provinciale del tesoro erogherà, ai sensi dell'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le somme spettanti all'interessato.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

RASI e SELVA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 24 settembre 1996 è stata istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto dello stesso Ministro preposto, una commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere: a) la liberalizzazione nel mercato italiano dell'energia; b) la progressiva concorrenza tra i produttori; c) le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale;

detta commissione, presieduta dal sottosegretario senatore Umberto Carpi, ha approvato il 28 gennaio 1997 il documento conclusivo dei lavori —:

se sia vero che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato abbia avallato il risultato della « commissione Carpi »;

se si siano valutate le implicazioni negative che ne deriveranno — se adottate le proposte — circa la possibilità di procedere — in tempi rapidi — alla privatizzazione;

se, in generale, si siano valutate le conseguenze derivanti dalla disarticolazione del sistema elettrico italiano e dalla distruzione di ogni centro di responsabilità contenute nelle proposte della « commissione Carpi »;

se, in particolare, si sia individuato, nel caso si accogliesse qualcuna delle proposte, chi viene ad assumere il ruolo di soggetto responsabile del servizio universale e il compito di garantire operativamente l'obbligo della tariffa unica nazionale previsto dall'articolo 3 della legge istitutiva dell'Autorità per l'energia e il gas;

se si siano valutate le conseguenze circa le ripercussioni derivanti dalla non affidabilità nella qualità, nella continuità, e nel prezzo dell'energia fornita da una fran-

tumazione del sistema di produzione, trasmissione e distribuzione, con disastrosi effetti per la qualità della vita e per le pari opportunità delle imprese che si confrontano sul mercato;

se il ministro del tesoro abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della relazione della commissione Carpi e, soprattutto, se ne condivida i risultati;

se, infine, i Ministri interrogati siano consapevoli che le proposte espresse dal documento della commissione Carpi: a) comportano inevitabilmente un aumento del prezzo dell'energia elettrica nel Mezzogiorno rispetto al centro-nord; b) impediscono la privatizzazione, facendo diventare ancor più statalista e burocratico il sistema, senza tuttavia la responsabilizzazione di un autentico centro regolare collegante, all'interno del sistema, la produzione con la trasmissione e la distribuzione; c) distruggono l'azienda Enel prima di una strutturazione efficientistica; d) determinano fin d'ora l'arresto di ogni investimento diretto e indotto nel settore elettrico.

(4-07407)

RISPOSTA. — *La « Commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato italiano dell'energia, la progressiva concorrenza tra produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale » è stata istituita con decreto del 24 settembre 1996.*

L'impostazione e le scelte, che emergono dal documento conclusivo, mirano essenzialmente alla liberalizzazione e alla apertura del mercato elettrico e quindi ad una sana competizione, pertanto, possono generare esclusivamente una maggiore efficienza e conseguentemente produrre benefici agli utenti e a tutto il Paese.

La Commissione ha correttamente valutato i tempi necessari per la privatizzazione e tale valutazione non può prescindere dal-

l'obiettivo che si vuole perseguire attraverso di essa. Pertanto, lo scopo non può semplicemente essere l'alienazione della proprietà per costituire un monopolio privato: ciò sarebbe controproducente, non solo, sotto un profilo finanziario — i compratori scontrerebbero l'anomalia e quindi l'instabilità normativa — ma anche sotto un profilo economico generale, in quanto la mancanza di competizione causerebbe minori stimoli per migliorare costantemente l'efficienza. Contrariamente, la stessa democrazia nazionale dovrebbe fronteggiare dei rischi di condizionamento per l'esistenza di un monopolista privato in un settore di rilevanza notevole con un fatturato annuo di oltre trentamila miliardi.

Pertanto, l'obiettivo è, e non può essere diversamente, il corretto riposizionamento del ruolo dello Stato da gestore a regolatore del settore, conseguentemente occorre procedere, in tempi rapidi, al riassetto del settore e solo successivamente alla privatizzazione.

Inoltre, la proposta della Commissione non comporta affatto né una « disarticolazione » del sistema elettrico né la « distruzione di ogni centro di responsabilità » ma, al contrario, consente di attribuire con chiarezza a ciascun soggetto le responsabilità proprie delle rispettive attività. In particolare il soggetto indipendente, responsabile della rete di trasmissione e del dispacciamento, necessariamente al di sopra delle parti, sarà l'elemento centrale per il corretto funzionamento del sistema, mentre i distributori concessionari saranno responsabili, sotto il controllo dell'Autorità, della qualità del servizio reso all'utente; nella produzione, infine, potrà svilupparsi una piena concorrenza i cui effetti positivi potranno essere usufruiti anche dai cosiddetti utenti vincolati — ovvero le utenze civili e comunque quelle di medie dimensioni — attraverso l'attività dell'Acquirente Unico, il cui compito è proprio quello di approvvigionare, con apposite gare, quantità di potenza ed energia adeguate alla domanda di medio termine di tale utenza, tenendo anche conto degli aspetti di sicurezza connessi alla tipologia impiantistica e/o alla diversificazione delle fonti.

La Commissione ha tratto le sue conclusioni dopo aver effettuato una analisi delle conseguenze delle ipotesi di riassetto, conseguenze che sono già risultate positive, sia per gli utenti che per le stesse società elettriche nei Paesi che hanno già introdotto la liberalizzazione del mercato.

Peraltro, nel documento conclusivo della Commissione è esplicitamente previsto, al punto 2.3, di « mantenere anche in prospettiva il principio del servizio pubblico, garantito dallo Stato; i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione, pertanto, devono essere sottoposti a obblighi di servizio pubblico nei confronti di tutti gli utenti elettrici ».

Nello stesso punto del documento è anche previsto che i consumatori piccoli e medi, cioè i clienti vincolati, « avranno anche garantita, attraverso l'Acquirente Unico, una tariffa unica nazionale ».

Dal punto di vista operativo ciò implica che:

1) i distributori di energia elettrica conserveranno gli stessi obblighi che hanno attualmente nei confronti dell'utenza;

2) la tariffa unica nazionale per gli utenti vincolati sarà stabilita dall'Autorità;

3) il costo dell'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione agli utenti vincolati sarà identico per tutti i distributori;

4) le eventuali differenze oggettive di costo di distribuzione, accertate dall'Autorità, potranno essere oggetto di opportuni conguagli.

Attualmente le condizioni del servizio elettrico in Italia sono buone anche se certamente sono suscettibili di ulteriori miglioramenti. Dal punto di vista della qualità del servizio esistono delle differenze tra le diverse aree del Paese, ed in particolare alcune aree del mezzogiorno risultano penalizzate; per quanto concerne la continuità del servizio essa non è differente rispetto ad altri Paesi occidentali nei quali esiste un diverso assetto del settore elettrico; i prezzi risultano nella media europea, ma solo grazie al livello degli ultimi anni, mediamente

basso, dei prezzi degli idrocarburi. Infatti il parco di produzione elettrica dipende per circa il 70 per cento dagli idrocarburi, metano e olio combustibile, ma utilizzati con una bassa efficienza (circa il 38 per cento), con la conseguente maggiore dipendenza ai costi di produzione dei prezzi dei combustibili.

Il riassetto del settore deve quindi consentire di perseguire con maggiore efficacia il miglioramento delle condizioni del servizio elettrico.

Per quanto concerne la qualità del servizio già la legge 481/1995, istitutiva dell'Autorità, ha prefigurato una diretta dipendenza dei ricavi dei distributori dal livello di qualità del servizio; a tale stimolo si può aggiungere, ove opportuno, quello connesso alla competizione per confronto, che può aiutare a distinguere inefficienze da obiettivi maggiori correlati alle tipologie di utenza e di territori. La continuità del servizio sarà assicurata dal gestore della rete di trasmissione, che sarà unico per l'intero territorio nazionale.

Dal punto di vista del livello dei prezzi, importanti risultati saranno conseguibili attraverso la competizione nella produzione, competizione che attualmente sempre più spesso vuol dire competizione tecnologica, con riflessi positivi sui rendimenti e quindi sulla stabilità e sulla sicurezza della fornitura; ulteriori risultati potranno essere conseguiti attraverso l'eliminazione degli eventuali privilegi o diseconomie.

Non vi è quindi alcun effetto « disastroso » per la qualità della vita e per le pari opportunità delle imprese che si confrontano sul mercato: al contrario, per i cittadini e per le piccole e medie imprese è perseguibile un servizio migliore, più economico e più omogeneo sul territorio nazionale mentre per le grandi imprese esisterà l'opportunità di approvvigionarsi liberamente in un quadro competitivo; a quest'ultimo riguardo sarebbe comunque un paradosso immaginare come unica soluzione per favorire la concorrenza tra le imprese quella di evitare la concorrenza al monopolista ENEL.

Il Ministero del tesoro non ha partecipato alla redazione della relazione conclu-

siva della Commissione, i cui componenti sono peraltro ben noti, anche se condivide gli obiettivi di liberalizzazione ed apertura del mercato elettrico, che la Commissione ha perseguito, nel rispetto del mandato ricevuto, con la proposta del riassetto delineata nel documento conclusivo. Tale proposta non comporterà affatto aumenti del prezzo dell'energia elettrica nel Mezzogiorno rispetto al centro-nord, infatti per utenze civili e per le piccole e medie imprese, come già detto in precedenza, è previsto il mantenimento della tariffa unica nazionale. Per le grandi imprese, stante che la disponibilità delle interconnessioni con le reti degli altri Paesi dell'Unione europea dovrà essere regolata in modo competitivo e senza penalizzare le aree meridionali, la vera competitività sarà la capacità di esprimere una domanda omogenea e flessibile per minimizzare i costi e, quindi i prezzi, della fornitura. D'altra parte, anche ai fini dell'autoproduzione, il metano, che è il combustibile di riferimento della nuova produzione elettrica ad alta efficienza, è largamente disponibile al Sud, grazie al raddoppio del metanodotto algerino.

Pertanto, non c'è alcuna intenzione di distruggere l'azienda ENEL, ma anzi di metterla in condizione di poter operare efficacemente in un quadro competitivo nazionale ed internazionale. A tal fine è evidente che dovrà conservare le dimensioni necessarie per competere con successo, ma evitando ogni ambiguità o confusione di ruoli che possano far ritenere il mercato interno non accessibile a causa della posizione dominante della stessa ENEL. Riguardo alla « ristrutturazione efficientistica » si ritiene che in termini organizzativi, esistano i tempi per la sua attuazione o completamento.

Il programma degli investimenti dell'ENEL Spa è stato recentemente aggiornato per tener conto di alcune mutate condizioni e/o valutazioni.

Più in particolare le cause di questa rimodulazione del piano degli investimenti, relativamente al triennio 1997/2000, tengono conto sia di mancate autorizzazioni necessarie per la realizzazione, delle opere, sia della riduzione dei prezzi unitari relativi alle opere da realizzare, sia di una aggior-

nata stima dei possibili scenari di cambiamento del quadro macroeconomico generale, sia, infine, di una revisione degli stessi criteri aziendali di convenienza economica e di opportunità finanziaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

ROSSETTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 luglio 1996 sono state poste in liquidazione coatta amministrativa le società comitato gennaio 1985 e gennaio 1990 srl;

tale decreto motiva la messa in liquidazione coatta amministrativa delle società con l'esercizio presunto di attività di società fiduciaria, senza previa autorizzazione del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il decreto ministeriale nomina un commissario liquidatore, che si è però dimostrato nel tempo disinteressato nel dare risposta ai risparmiatori danneggiati dall'attività delle sopracitate società;

a distanza di sei mesi di tempo dalla nomina, risulta che il commissario liquidatore non abbia concluso nessun atto nell'interesse dei risparmiatori —:

come intenda risolvere l'inattività del commissario liquidatore e quali provvedimenti intenda adottare per tutelare i risparmiatori delle società poste in liquidazione coatta amministrativa. (4-07251)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, premesso che il Ministero dell'industria ha assoggettato a procedura di liquidazione coatta amministrativa il Comitato Gennaio 85 e la Società Gennaio 90 S.r.l. per esercizio non autorizzato di attività fiduciaria, si lamenta che il Commissario liquidatore abbia dimostrato disinteresse nel dare risposta ai risparmiatori danneggiati e*

che dal momento della nomina non abbia concluso alcun atto nell'interesse dei risparmiatori.

Al riguardo occorre rendere noto che il Commissario liquidatore Avv. Fabio Franchini non si è mai sottratto ad alcuno dei doveri a lui incombenti e soprattutto al dovere di fornire ogni informazione ai risparmiatori, ricevendo anche personalmente le persone interessate presso il proprio studio in via Lentasio, n. 9, Milano, senza contare che anche gli uffici del Ministero dell'industria si sono resi disponibili in tal senso.

Nello specifico, l'attività espletata dall'Avv. Fabio Franchini è consistita nell'acquisizione e nella successiva analisi della documentazione, consegnata in data 14 agosto 1996 e 25 ottobre 1996, dei legali rappresentanti del Comitato Gennaio 85 e della Gennaio 90 S.r.l.

Il Commissario ha, inoltre, catalogato una grande massa di corrispondenza riveniente dagli aderenti al comitato, suddividendola fra coloro che si sono dissociati dal comitato stesso e coloro che genericamente chiedevano informazioni sul futuro della procedura.

Sempre nel corso delle operazioni commesse al commissario liquidatore, è stata posta particolarmente attenzione alla circostanza che i soggetti interessati alla gestione delle due entità poste in liquidazione coatta amministrativa hanno promosso giudizi di sospensiva avanti il T.A.R. Lazio prima e il Consiglio di Stato poi; tale situazione ha naturalmente intralciato le operazioni di liquidazione che sono state interrotte nel periodo in cui si era a conoscenza che un giudizio per sospensiva era stato promosso.

Con riferimento a tale ultimo punto, il Commissario liquidatore, per quanto concerne sia il Comitato Gennaio 85 sia la Gennaio 90 S.r.l., si è recato ai primi di settembre presso la società Brera Fiduciaria S.p.A. per significare l'esistenza di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, in tale modo facendo presente l'indisponibilità dei titoli e delle quote conferite dai soggetti che avevano conferito mandato ad amministrare.

Le intervenute ordinanze del 4 luglio 1996 emanate in data 17 gennaio 1997, pur in mancanza di una decisione di merito da parte del T.A.R., hanno negli effetti impedito al Commissario di svolgere ulteriore attività liquidatoria nelle procedure cui era stato preposto.

Si fa presente infine che con decreti ministeriali 27 marzo 1997 è stata confermata la messa in liquidazione coatta amministrativa sia del Comitato Gennaio 95 sia della Gennaio 90 S.r.l. per cui il Commissario potrà riprendere la sua attività a tutela degli interessi dei risparmiatori danneggiati dalla iniziative delle sopracitate società.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

SAIA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la ditta Ogam di Atesa (CH) versa, ormai da tempo, in una condizione di crisi per cui si trova attualmente in amministrazione controllata;

a seguito di tale situazione, tutti i fondi dell'azienda sono congelati sotto il controllo del commissario nominato dal giudice;

nei giorni scorsi vi è stata l'assemblea delle rappresentanze sindacali unitarie in rappresentanza dei lavoratori, che hanno denunciato il blocco degli stipendi di aprile e maggio, cioè il fatto che da oltre due mesi gli operai non percepiscono il salario, ragion per cui è stato proclamato lo stato di agitazione;

da notizie assunte sembrerebbe che con le somme a disposizione dell'amministratore, anziché pagare gli stipendi ai lavoratori, si privilegierebbe il pagamento di bollette e fatture ai fornitori —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per affrontare il problema della Ogam;

se non ritenga opportuno intervenire per verificare se vi siano i margini per poter risanare e rilanciare l'azienda e quali provvedimenti potranno essere assunti in tal senso;

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti del commissario nominato ad amministrare l'azienda affinché si provveda prioritariamente a pagare gli stipendi dei lavoratori e, solo in via subordinata, le fatture dei fornitori. (4-00853)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V segnala la situazione della Ditta OGAM di Atesa.*

Gli elementi informativi acquisiti dai competenti Uffici dell'Amministrazione consentono di ripercorrere, per grandi linee, l'evolversi della vicenda aziendale. In data 10 giugno 1996, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Chieti si è svolta, su richiesta delle parti interessate, una consultazione sindacale.

In questa sede i rappresentanti dell'azienda hanno comunicato che, in conseguenza dell'ammissione della OGAM al concordato preventivo con cessione dei beni, l'attività produttiva sarebbe stata sospesa con il disimpiego di tutto il personale dipendente. In relazione a tale circostanza, le parti hanno concordato di richiedere il trattamento di CIGS per 12 mesi con pagamento diretto da parte dell'Inps, ricorrendo l'ipotesi dell'articolo 3 della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale emanato il 24 ottobre 1996 è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1996 al 16 maggio 1997.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti ha, inoltre, comunicato che, nel febbraio 1997, la OGAM, d'intesa con gli organi preposti alla procedura di concordato preventivo, ha stipulato un contratto di affitto delle strutture aziendali con una società di Lecce di durata biennale. L'impegno assunto dalla società conduttrice è nel senso che la stessa realizzi a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti esistenti in attesa della ripresa delle medesime attività produttive e lavorative.

Alla data del 30 aprile 1997, risulta che la citata ditta conduttrice ha assunto una unità di quelle in forza alla OGAM, riservandosi eventuali altre assunzioni all'atto della ripresa delle lavorazioni nello stabilimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SBARBATI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

sin dal 1985 la regione Lazio ha approvato e finanziato, per complessivi cinque miliardi e duecentocinquanta milioni, il programma di completamento e di sviluppo dell'ospedale « SS. Salvatore » di Palombara Sabina;

i relativi lavori, già appaltati, furono bloccati dalla regione Lazio in quanto l'importo complessivo degli stessi era superiore ai finanziamenti concessi;

la Usl RM G, su indicazione della regione Lazio, affidava con atto deliberativo l'incarico all'architetto Orazio Caporro per la redazione di un nuovo progetto, rapportato alle nuove esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

in data 25 settembre 1996, l'architetto Caporro ha consegnato alla direzione generale della Usl RM G una bozza di progetto, redatta su indicazione della stessa Usl RM G, che prevede complessivamente 147 posti letto così suddivisi: cinquanta per chirurgia; cinquanta per medicina; venticinque per ortopedia; ventidue per riabilitazione;

numerosi cittadini residenti nel comprensorio sabino - tiburtino - nomentano preferiscono essere ricoverati presso l'ospedale « SS. Salvatore », per l'efficienza, la modernità e la vicinanza dello stesso alle loro residenze;

l'amministrazione provinciale di Roma, con il pieno sostegno dei sindaci interessati, ha finanziato per complessivi tre miliardi e mezzo la sistemazione della strada provinciale « cinque sassi », al fine

di rendere più celere il collegamento della struttura ospedaliera di Palombara Sabina e di quello esistente presso il comune di Guidonia-Montecelio;

la probabile decisione della Usl RM G di trasferire il reparto di chirurgia dell'ospedale « SS. Salvatore » di Palombara Sabina presso l'ospedale di Monterotondo è stata adottata senza alcun coinvolgimento della conferenza dei sindaci e delle organizzazioni sindacali ed ha provocato enorme disagio e profondo sconcerto tra le popolazioni dei comuni di Palombara Sabina e di Guidonia Montecelio, nonché di tutto il comprensorio della sabina romana, anche per l'assenza di un piano di riferimento regionale;

esiste un finanziamento di cinque miliardi e duecentocinquanta milioni per il completamento e la ristrutturazione dell'ospedale non ancora utilizzato —:

come intenda intervenire sulla vicenda a tutela delle popolazioni interessate, tutela che richiede la presenza nel territorio di strutture idonee ed autosufficienti;

quali misure intenda adottare perché l'ospedale « SS. Salvatore » di Palombara Sabina venga completato in tempi quanto più possibile ravvicinati, stante la disponibilità di mezzi finanziari occorrenti per il completamento. (4-05340)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, al riguardo, che la proposta di deliberazione riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera — ai sensi della legge n. 382/96 — è stata approvata dalla Giunta Regionale, in data 27 dicembre 1996 e poi trasmessa all'esame della competente Commissione Consiliare.

Lo stesso provvedimento conterrebbe un piano per la organizzazione del sistema di emergenza-urgenza sanitaria nel Lazio, che

dovrà essere realizzato nell'arco del triennio 1997/99 e che mira a garantire una risposta effettiva alle domande di emergenza, individuando, oltretutto, quale sede di Pronto Soccorso, il Presidio Ospedaliero di Palombara Sabina.

In merito al trasferimento del Reparto di chirurgia dell'Ospedale di Palombara Sabina, all'ospedale di Monterotondo — cui fa riferimento l'interrogazione — stando a quanto riferito dal Direttore Sanitario della Azienda U.S.L. RM « G », non sarebbe stato adottato alcun provvedimento in tal senso.

Per quanto riguarda, infine, lo stato di utilizzo dei fondi a suo tempo assegnati all'Azienda U.S.L. RM « G » per realizzare il programma di completamento e sviluppo del nosocomio di Palombara Sabina, mancano tuttora i relativi elementi di valutazione dal competente Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, che dovranno pervenire attraverso il Commissariato del Governo nella Regione.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SETTIMI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nella ditta « A.b.b. distribuzione T&C », sita in Santa Palomba, via della stazione (Pomezia, provincia di Roma) alcuni dipendenti si trovano in cassa integrazione guadagni per carenza di commesse —:

se corrisponda al vero che, nonostante ciò, ad alcuni lavoratori sia stato chiesto di svolgere alcune ore di lavoro straordinario e di riprendere il turno notturno;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di far piena luce in merito a quanto esposto. (4-05014)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata, il Ministero si è immediatamente attivato presso la Direzione Provinciale di Roma, Servizio Ispezione del Lavoro, per assumere gli elementi conoscitivi inerenti alla vicenda segnalata.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi hanno evidenziato, in primo luogo, che l'impresa « A.b.b. distribuzione T&C » citata nel documento parlamentare, è confluita, in data 1/7/96, insieme con la « Adda » s.p.a., nella nuova società denominata « Abb Adda » s.p.a., la cui sede legale è, attualmente, ubicata in Lodi.

L'unità operativa di Pomezia opera prevalentemente per un unico committente, l'ENEL s.p.a. e svolge attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di trasformatori di distribuzione e, in misura minore, di condensatori elettrici.

L'impresa, a causa del rallentamento dei programmi di rifasamento della energia erogata dall'ENEL e la conseguente impossibilità di impiegare l'intera capacità produttiva, richiedeva il trattamento di integrazione salariale ordinaria a decorrere dall'1/4/96 fino al 30/6/96, per 58-62 unità del reparto produzione, a rotazione trisettimane, rispetto a un organico di 87 unità. In tale periodo 6 unità risultavano distaccate presso altre società del gruppo.

La CIGO, sospesa nei mesi di luglio e agosto successivi, veniva nuovamente richiesta per altre 13 settimane, e precisamente dal 2/9/96 al 30/11/96, in favore di 17-35 unità, sempre a rotazione, rispetto a 85 unità del reparto produzione.

Nello stesso arco temporale 7 operai della produzione risultavano distaccati presso altre imprese del gruppo.

Un terzo periodo di concessione di integrazione salariale ordinaria veniva, poi, richiesta per il periodo dal 30/12/96 al 29/3/97, in favore di 47-70 lavoratori. Nello stesso periodo veniva rinnovato il distacco di 7 operai presso altre imprese del gruppo.

La rotazione è stata equamente applicata per la maggioranza del personale interessato alla CIGO, risultando più lunga per alcuni operai del reparto condensatori elettrici che non sarebbero stati ricollocabili sulla linea dei trasformatori.

L'organo ispettivo, inoltre, ha riferito che le OO.SS., ascoltate in merito al quesito posto dalla S.V. On.le, hanno confermato che la società aveva richiesto di riprendere il turno notturno, sospeso dall'inizio della

CIGO, e di effettuare lavoro straordinario in quanto aveva interesse a non fermare gli impianti.

Poiché la R.S.A. non dava il proprio assenso, la società rinunciava alle suddette richieste.

Nel mese di novembre u.s., 5 lavoratori effettuavano volontariamente lavoro straordinario nelle giornate di sabato 23 e domenica 24, a causa di un difetto rilevato in un trasformatore che avrebbe dovuto essere consegnato urgentemente.

Dalla verifica dei prospetti di presenza del personale, quindi, l'organo ispettivo ha riscontrato che, ad eccezione di questo episodio, nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIGO, sono state effettuate ore di lavoro supplementare soltanto sporadicamente da parte di addetti alla manutenzione e sempre, comunque, nei limiti previsti dalla legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SINISCALCHI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la prima sezione della suprema Corte di cassazione, in data 20 giugno 1996, ha confermato un provvedimento di condanna nei confronti dei titolari delle farmacie coinvolti nel noto procedimento penale denominato « Farmatruffa » del 1986;

tale condanna comporta, per i titolari delle farmacie, quale inevitabile conseguenza, la perdita dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa farmaceutica —:

se il Ministro non intenda procedere all'assegnazione delle decadute e vacanti concessioni delle sedi farmaceutiche mediante urgente concorso pubblico, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità nella gestione del servizio farmaceutico.
(4-02459)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale acqui-*

siti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.

Si è appreso, al riguardo, come, a tutt'oggi, il competente Assessorato regionale non abbia ancora acquisito le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, in data 20 giugno 1996, nei riguardi dei titolari delle farmacie e che, pertanto, non potrebbe proporre alla Giunta Regionale di adottare, nei confronti di tali interessati, i necessari provvedimenti di rimozione dalle sedi farmaceutiche, nelle quali sembra che gli stessi esercitino tuttora la propria attività.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SPINI. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

l'alluvione dell'Arno nel 1966 lasciò molti fiorentini senza casa;

numerose alloggi vennero comprati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, e assegnati agli alluvionati stessi dal comune di Firenze;

l'incerta responsabilità della manutenzione tra Stato e comune ne aveva negli anni provocato il degrado;

per iniziativa parlamentare dello stesso interrogante e di altri deputati fu approvata la legge n. 5 del 6 gennaio del 1983 (« Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze »), destinata a risolvere tale problema;

in forza di tale legge, a partire dallo stesso anno 1983 sono stati regolarmente stipulati i relativi contratti dall'intendenza di finanza di Firenze, sulla base di una valutazione di prezzo dell'Ute;

ad oggi, decine di tali famiglie, dopo avere già pagato il prezzo del riscatto e la tassa di registro, non hanno potuto entrare in proprietà dell'alloggio per la mancata approvazione dei contratti stessi da parte

dei competenti uffici centrali del Ministero delle finanze, vanificando con ciò l'obiettivo della legge —:

quali provvedimenti intenda prendere per porre rimedio a tale increscioso ed ingiusto stato di cose, e ciò proprio mentre si celebra il trentennale della tragica alluvione che colpì Firenze nel 1966.

(4-04983)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede quali provvedimenti intenda assumere questa Amministrazione per porre rimedio alla mancata approvazione, a tutt'oggi, dei contratti di vendita degli alloggi assegnati, nel territorio comunale di Firenze, alle famiglie rimaste senza tetto a seguito dell'alluvione dell'Arno del 1966.

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio — Direzione Centrale del Demanio, ha comunicato che per effetto del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 978, (convertito con modificazioni della legge 23 dicembre 1966, n. 1142) con il quale, come è noto, è stato autorizzato l'acquisto, da parte dello Stato, di alloggi nel territorio comunale di Firenze da assegnarsi alle famiglie rimaste senza tetto a seguito della predetta alluvione, sono stati acquistati numero 433 immobili.

Per 227 di tali alloggi è stata chiesta la cessione in proprietà a seguito della legge 6 gennaio 1983, n. 5, che ha autorizzato la vendita di detti immobili in favore di coloro cui risultavano assegnati con formale deliberazione del comune di Firenze, per il prezzo determinato con i criteri previsti dall'articolo 28 della legge n. 513 del 1977 (come modificato dall'articolo 52 della legge n. 457 del 1978) e cioè sulla base del valore venale dei beni al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni.

Per quanto concerne le ragioni del ritardo verificatosi nell'iter procedimentale di vendita degli immobili in questione, il predetto dipartimento del territorio ha in primo luogo rappresentato che trattandosi, nel caso di specie, di alienazione di beni statali di valore superiore a 18 milioni di lire si è reso necessario acquisire il preventivo pa-

rere del Consiglio di Stato, il quale non si è ancora pronunziato relativamente alla cessione di 4 alloggi.

Inoltre il medesimo Dipartimento ha precisato che, in merito ai criteri di determinazione del prezzo di cessione di immobili di proprietà dello Stato, la Corte dei Conti, con deliberazione n. 116 del 1994, ha avuto modo di rilevare che tale prezzo deve essere stabilito con riferimento alla data della sua comunicazione all'assegnatario. Pertanto, l'Ufficio procedente, nel determinare il prezzo di cessione degli immobili, deve tenere conto del momento in cui l'Ufficio tecnico erariale effettua la valutazione per la successiva comunicazione all'interessato.

Alla luce di tale orientamento, la Direzione Centrale del Demanio ha ritenuto di estendere detto principio anche alla vendita degli immobili di che trattasi ed, a tal fine, ha emanato apposita circolare (n. 76769 del 30 novembre 1994) recante istruzioni agli uffici operativi per la determinazione del prezzo degli alloggi da effettuarsi sulla base del valore venale attuale, con le riduzioni, eventualmente spettanti, ai sensi della citata legge n. 513 del 1977 (così come modificata dalla legge n. 457 del 1978).

Risulta, altresì, che la competente sezione staccata del Demanio di Firenze ha interessato della questione l'Avvocato distrettuale dello Stato.

Nonostante le considerazioni che precedono, non può non rilevarsi che la mancata stipulazione degli atti di cessione degli immobili, dopo 15 anni dalla approvazione della legge, appare certamente anomala.

Tuttavia, al fine di evitare ulteriori pregiudizi agli interessati sono già state impartite, al competente Dipartimento del territorio, specifiche disposizioni per accelerare al massimo la conclusione delle procedure di vendita degli immobili in questione, nonché per accertare eventuali ingiustificati ritardi e le conseguenti responsabilità di ordine amministrativo.

Si è altresì disposto che ai soggetti interessati venga data comunicazione, ove già non fatto, ai sensi della legge n. 261 del

1990 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria, nonché dei termini previsti per la definizione dei provvedimenti stessi.

Il Ministro delle finanze: Visco.

STORACE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria è stato reiterato per nove mesi a favore dei lavoratori dei consorzi agrari —:

per quali motivi il trattamento di cui sopra non sia stato devoluto, a tutt'oggi, ai lavoratori del consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone. (4-05628)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. chiede di conoscere lo stato attuativo dell'iter relativo alla concessione della CIGS nei confronti dei dipendenti del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone.*

In relazione alla richiesta formulata si fa presente che, con decreto interministeriale 16 dicembre 1996, è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dei Consorzi agrari aventi titolo.

Tra i destinatari del provvedimento sono ricomprese anche 29 unità in forza presso la sede menzionata nel documento parlamentare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STORACE. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della solidarietà sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta che a Roma quattrocentomila persone (nel 1995) vivono con meno del reddito medio *pro capite* nazionale, pari a settecentocinquantamila lire al mese;

duecentosettantamila anziani stentano a sopravvivere con la pensione minima e trentamila di questi si trovano in condizioni di povertà estrema;

nella Capitale si assiste quotidianamente ad uno scenario desolante con sempre più poveri ed emarginati;

in questi ultimi anni è cresciuto il divario tra bisogni sociali, risorse ed interventi;

si è abbassata la qualità sociale della vita ed è cresciuto il disagio sociale individuale e familiare;

è necessario ed urgente intervenire per riorganizzare l'intervento sociale, per dare delle risposte fattive che siano al tempo stesso efficienti e solidali, che abbiano carattere di prevenzione e promozione, non solo di assistenza;

bisogna partire dai più bisognosi: non per populismo, ma per dare una svolta che migliori l'attenzione pubblica alla qualità della vita di tutti i cittadini —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali doverosi provvedimenti il Governo intenda intraprendere per risolvere la dolorosa questione dei senza dimora e delle migliaia di meno abbienti;

per quali motivi non sia stato ritenuto necessario e non si sia già proceduto a verificare lo stato di necessità e di bisogno delle categorie di persone sopra menzionate. (4-08897)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

Nel quadro generale degli interventi su tutte le fasce socialmente deboli, è mio intendimento portare avanti la proposta legislativa per la riforma dell'assistenza e dei servizi sociali (come previsto dal D.P.C.M. 31/5/96 al punto 1 della delega) e l'indirizzo sarà quello di trasferire risorse verso i servizi della persona, promuovendo le migliori forme di collaborazione e di rapporto con il privato sociale e con il volontariato.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Roma, i cui problemi sono multi-

plicati rispetto ad altre città italiane, i dati sulla povertà e l'emarginazione sono veramente allarmanti e spesso l'emergenza sociale, dove sono mancanti o insufficienti le strutture pubbliche, è tamponata da interventi di associazioni di volontariato o di fondazioni religiose.

La Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL) ha censito al 31 dicembre 1995 nella città di Roma, 418 associazioni di volontariato con 11.834 volontari, quindi con un'assistenza ridotta di volontari per organizzazione (28 persone circa rispetto alla media nazionale di 44 membri). Nell'indagine della FIVOL viene spesso sottolineato che il mondo del volontariato sociale organizzato sembra più tendere all'assistenza ed all'assistenzialismo, ma la solidarietà, per ottenere risultati positivi protratti nel futuro, non si deve manifestare solo attraverso l'assistenza, ma deve incidere anche sulle istituzioni e sulla società.

Nel mese di marzo 1996 la Caritas diocesana ha pubblicato la « Guida ai servizi socio-assistenziali dell'area metropolitana di Roma ed i grandi settori di interventi nei quali operare possono essere ripartiti come segue:

assistenza alloggiativa 25,9 per cento;
 " medica 15,6 per cento;
 " infermieristica 14,8 per cento;
 " economica 9,2 per cento;
 " legale 1,5 per cento;
 " domiciliare 0,9 per cento;
 accompagnamento 5,0 per cento;
 adozioni-affidamento 8,1 per cento;
 animazione 10,8 per cento;
 altro 8,2 per cento.

Mi pare evidente che la situazione attuale dipenda dalle politiche economiche e sociali effettuate nel corso degli anni, che hanno sempre privilegiato soluzioni temporanee a problemi seri e con radici profonde nel territorio urbano.

È comunque nelle linee del mio Dipartimento continuare a collaborare con il Comune di Roma e con le associazioni

religiose e di volontariato per dare maggiore consistenza alla politica sociale nella convinzione che ciò consentirà di porre riparo alle situazioni più gravi.

Richiamo in proposito il D.P.C.M. del 18 settembre 1996 concernente il piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 che, fra le altre iniziative, ha stabilito una serie di interventi destinati a fornire assistenza alla popolazione più vulnerabile.

Per quanto concerne, infine, la necessità di verificare periodicamente, così come richiesto dall'on.le interrogante, lo stato di necessità e di bisogno delle categorie socialmente più deboli, è mia intenzione proporre l'adozione di un provvedimento amministrativo per istituire nuovamente la Commissione d'indagine sulla povertà e l'emarginazione per l'opera di monitoraggio, l'analisi delle cause della povertà, la valutazione di misure adottate e l'elaborazione di interventi alternativi.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

STUCCHI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi i direttori delle sedi autonome, delle sedi regionali e dei centri produttivi dell'Inps sono stati avvisati del fatto che la società Olivetti ha disposto l'invio presso le sedi di spettanza dei personal computer M4-75, dei Pinpad, dei Mau e degli adattatori per stampati ordinati dall'istituto di previdenza sociale;

in particolare, i prezzi di acquisto dei macchinari elettronici sopra riportati, se confrontati con altri di caratteristiche simili, risulterebbero oltremodo elevati —:

se corrisponda al vero che la spesa per l'acquisto di una stazione di lavoro modello M4-75, completa di microprocessore Intel e di scheda di comunicazione, sia stato di lire 3.729.700 e che quello per l'acquisto di un dispositivo Pinpad sia stato di lire 1.073.000 (al netto di iva);

quante postazioni di lavoro siano state complessivamente acquistate;

quale sia stato l'importo complessivamente pagato dall'Inps alla società Olivetti. (4-05292)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata dalla S.V. Onorevole l'Istituto Nazionale di Previdenza ha esposto quanto segue.*

Nel dicembre 1995 sono stati acquistati, in due distinti lotti, n. 3.400 personal computers, mediante l'espletamento di una licitazione privata, in ambito CEE, con aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 16, lett. b) del decreto legislativo n. 358/1992.

Alla gara hanno partecipato, oltre alla società Olivetti, altre 14 aziende leaders del settore.

La procedura adottata rispetta le norme di cui al decreto legislativo n. 39/1993 e contempla il parere tecnico-economico di congruità espresso dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione per quanto attiene la proposta di fornitura e la relativa forma di gara, nonché le risultanze della gara stessa.

La Società Olivetti è risultata aggiudicataria della fornitura di entrambi i lotti, avendo offerto le apparecchiature più convenienti (PC Mod. M4-75) avuto riguardo al rapporto prezzo/prestazioni.

Nella fornitura erano previsti oltre alle apparecchiature PC, anche dispositivi accessori quali schede di comunicazione con il Centro elettronico nazionale, con il sistema di Sede AS/400 nonché tutti gli altri dispositivi necessari per il collegamento alla rete locale.

L'importo complessivo ammonta a L. 12.680.980.000, IVA esclusa, e risultava previsto nel budget di spesa annuale per l'area informatica, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Le apparecchiature Olivetti M4-75, complete degli ulteriori necessari dispositivi accessori, assegnati alle Sedi dell'Istituto nell'ottobre 1996, cui sembra riferirsi la S.V. Onorevole, rappresentano l'ultimo contingente di n. 62 unità della fornitura complessiva dei 3.400 personal computers suindicati.

L'Ente ha utilizzato tale contingente minimo di apparecchiature come scorta, cui

attingere per esigenze improvvise. In tale tipologia potevano rientrare eventi imprevisi o necessità di dotazione, per neogruppi di lavoro costituiti per l'esercizio di funzioni attinenti a nuovi adempimenti cui la Direzione avesse dovuto far fronte, oppure allo smaltimento di arretrati.

Al riguardo l'Istituto precisa di aver proceduto alla successiva distribuzione delle suddette apparecchiature presso le proprie sedi, in seguito ad una nuova fornitura di personal computers, aggiudicata con gara nel novembre 1996.

Le quotazioni unitarie medie, comunicate alle Sedi, ai fini della registrazione negli elenchi dei beni inventariati dell'Ente, sono state rispettivamente di lire 3.729.700, IVA esclusa, per i personal computers Olivetti M4-75, completi di schede di comunicazione e di altre dotazioni a corredo, e di L. 1.073.000 per i dispositivi di sicurezza Pin Pad.

L'Istituto riferisce che i Pin Pad furono acquistati nel dicembre 1994 per un quantitativo complessivo di 10.000 unità, al fine di introdurre sistemi di sicurezza sul parco dei personal computers utilizzati in aree che richiedono una adeguata tutela dei dati.

In relazione ai prezzi delle apparecchiature in questione, come evidenzia la S.V. Onorevole, l'Istituto conviene che attualmente essi siano ridotti rispetto alla quotazione di acquisto del dicembre 1995 ma ciò riflette l'andamento del mercato specifico, infatti i prezzi unitari dei personal computers, di analoga configurazione a quella in argomento, acquistati in seguito ad una gara espletata nel novembre 1996, sono di L. 2.283.750, IVA esclusa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando la sede INPS di Trapani liquiderà i ratei maturati e non riscossi della pensione n. 9129235-PM di cui è titolare il defunto marittimo Calogero La Russa, nato il 22 maggio 1913, a favore della figlia, Flavia La Russa residente in Germania,

unica erede, atteso che la domanda di liquidazione risale al 1988. (4-01514)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo suindicato, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esposto quanto segue.

La Sig.ra Flavia La Russa Trovato, quale unica erede del Sig. La Russa Calogero, nato il 25.5.1913 e deceduto l'11.5.1988, non ha mai presentato i documenti necessari all'istruttoria della pratica inerente la pensione n. 9129235 cat. Pm, di cui è titolare il defunto suindicato.

L'Istituto rappresenta, inoltre, che al fine di procedere al pagamento delle rate maturate e non riscosse, si è attivato più volte tramite il Patronato Encal di Ausburg ed il Consolato Italiano di Monaco di Baviera, per sollecitare la presentazione dei succitati documenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la pratica di pensione in convenzione italo-canadese VO/ART N 33020869 di cui è titolare il signor Edoardo Salerno, nato il 10 ottobre 1924, residente in Canada, è in trattazione presso la sede Inps di Cosenza per la riliquidazione, in quanto liquidata con soli 714 contributi, senza che si sia tenuto conto dei contributi risultanti dal libretto personale Inps n. 1649156 per il periodo 1949-1951, in cui ha lavorato in qualità di dipendente a Roma, e di quattro versamenti volontari trimestrali effettuati nella gestione speciale artigianale, presso la Sede Inps di Cosenza;

il signor Salerno ha fra l'altro richiesto l'assegno di famiglia per la moglie a carico e per tre volte, come risulta dalle ricevute di ritorno in suo possesso, ha inviato la documentazione reddituale richiesta dal 1991 al 1996, sempre alla sede Inps di Cosenza —:

dato che da ben cinque anni per questi motivi la pensione del signor Edoardo Salerno è cristallizzata al trattamento minimo vigente nel 1991, quali siano i motivi che ostano alla definizione di tale pratica e se non si ritenga di accelerarne l'iter. (4-06744)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che in favore del Sig. Edoardo SALERNO è stata riliquidata la pensione n. 33020860 cat. Vo/Art, in quanto si è tenuto conto della contribuzione non considerata all'atto della prima liquidazione, e cioè quella relativa ai periodi 1.4.1946-30.5.1946 (n. 8 settimane) e 26.11.1949-2.12.1951 (n. 106 settimane).

L'importo dei conguagli spettanti è stato posto in pagamento mediante assegno circolare spedito al domicilio dell'interessato in Canada.

L'INPS ha comunicato, infine, che non risultano presentate, da parte dell'interessato, domande di assegno per il nucleo familiare.

Gli Uffici dell'Istituto provvederanno, comunque, a richiedere al Sig. Salerno la certificazione e la modulistica necessarie per l'eventuale concessione della prestazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.